



Documentazione delle  
Coperture incluse nel Contratto



# LLOYD'S

## MAG Volante

1. DIP (Documento Informativo Precontrattuale)
2. DIP Aggiuntivo
3. Testo di Polizza
4. Definizioni
5. Condizioni di Assicurazione
6. Informativa sulla protezione dei dati

**Assicurazione AUTO****Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo**

Documento predisposto a cura di MAG Spa società per azioni registrata in Italia, autorizzato da IVASS. Numero di registrazione: B000400942 e Lloyd's Insurance Company S.A., società a responsabilità limitata registrata in Belgio, autorizzata dalla Banca Nazionale del Belgio, numero di registrazione 3094

Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

**Che tipo di assicurazione è?**

Assicurazione Auto in riferimento solo a danni fisici subiti dal proprio veicolo. Questa è una polizza assicurativa automobilistica per assicurarti contro perdite o danni al tuo veicolo. L'estensione della tua copertura sarà determinata dalle garanzie selezionate.

**Che cosa è assicurato?****Incendio e Furto**

Copertura standard:

Questa sezione copre i danni al veicolo assicurato, compresi gli accessori installati in modo permanente, che risultano da:

- ✓ Incendio
- ✓ Fulmini
- ✓ Furto o rapina totale o parziale (tentato o avvenuto), inclusi i danni ai veicoli dovuti al tentativo o in conseguenza di tale furto o rapina

Copertura aggiuntiva:

- ✓ Incendio dovuto a eventi socio-politici (scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio)
- ✓ Circolazione abusiva
- ✓ Danni al veicolo in seguito a furto di oggetti non assicurati
- ✓ Oggetti in caduta

**Eventi naturali, eventi socio-politici e atti vandalici**

Questa sezione copre i danni al veicolo, compresi gli accessori installati in modo permanente, che risultano da:

- ✓ Eventi naturali – tromba d'aria, uragani, tempeste, inondazioni, maremoti, frane, smottamenti, nevicate e grandinate, caduta di ghiaccio, valanghe, tempeste di neve, caduta di alberi, pietre e rocce, areoplani, missili o parti di essi, eruzioni vulcaniche e terremoti.
- ✓ Eventi socio-politici (scioperi, insurrezioni, sommosse, atti vandalici e sabotaggio)
- ✓ Atti vandalici da parte di terzi

**Copertura cristalli**

Questa sezione copre danni / rottura del vetro del veicolo assicurato entro i massimali indicati in Scheda

**KASKO (Optional)**

Questa sezione fornisce un risarcimento per:

- ✓ Danni materiali e diretti ai veicoli assicurati, compresa la collisione con altri veicoli, ostacoli e oggetti fissi
  - ✓ Ribaltamento o uscita di strada
- Collisione (opzionale)

**Che cosa non è assicurato?****Esclusioni specifiche: Incendio e Furto**

- ✗ causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio;
- ✗ determinati dal Furto del Veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all'interno del Veicolo stesso;
- ✗ derivanti da fenomeni naturali in genere;
- ✗ derivanti da tumulti popolari, scioperi e sommosse, ad eccezione dei danni da Incendio;
- ✗ derivanti da atti vandalici di terzi, ad eccezione di quelli conseguenti a furto totale del Veicolo;
- ✗ avvenuti qualora il Veicolo non fosse stato sottoposto alla revisione prescritta dall'art. 80 del Nuovo Codice della Strada.
- ✗ gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- ✗ Qualsiasi perdita o danno subito sotto gli effetti di alcool o droga di qualsiasi tipo
- ✗ RCT/RCO

**Esclusioni specifiche: Eventi naturali, eventi socio-politici e atti vandalici**

- ✗ Se l'assicurato o il pilota designato hanno partecipato a eventi socio-politici o atti di vandalismo
- ✗ Mentre il veicolo viene guidato
- ✗ Danni connessi alla copertura KASKO

**Esclusioni specifiche: Copertura cristalli**

- ✗ Danni a seguito di furto o rapina (tentato o avvenuto)
- ✗ Danni derivanti da eventi socio-politici o atti vandalici
- ✗ connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli

**Esclusioni specifiche: kasko**

- ✗ occorsi quando il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- ✗ occorsi quando il conducente guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- ✗ cagionati da cose od animali trasportati sul Veicolo;
- ✗ causati da operazioni di carico e scarico;
- ✗ subiti a causa di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada, di manovre a spinta o a mano;
- ✗ verificatisi in aree in cui la circolazione dei veicoli non sia ammessa;
- ✗ conseguenti a Furto, consumato o tentato, Rapina o Incendio non determinato da uno degli eventi oggetto della garanzia Kasko;
- ✗ a ruote, cerchioni, coperture e camere d'aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi della garanzia Kasko;
- ✗ ai Veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo.

**Esclusioni Generali**

- ✗ causati da atti dolosi dell'Assicurato, del Conducente o del Contraente e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo Assicurato);
- ✗ relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- ✗ ad Accessori, Allestimenti speciali o Personalizzati che non siano stati installati sul Veicolo Assicurato dalla Casa produttrice, né il danno a verniciature speciali o personalizzate che non siano originali, a meno che tali voci non siano specificate e riportate sul Certificato di Polizza, comprovate da fattura ed assoggettate ad un Premio addizionale se richiesto dalla Compagnia.
- ✗ indiretti quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili;
- ✗ preesistenti al Sinistro denunciato;
- ✗ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove e verifiche previste dal regolamento di gara, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
- ✗ verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa;
- ✗ avvenuti all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili;

Gli Assicuratori indennizzano i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in seguito a collisione con un altro veicolo. Si applicano le esclusioni previste dal testo della polizza.

Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al Testo di polizza.

- ✗ avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; guerra civile, attacchi di nemici stranieri, ostilità (se la guerra è stata dichiarata) ribellione, rivoluzione, insurrezione, confisca, nazionalizzazione, requisizione.
  - ✗ Copertura RC e RCA
  - ✗ Perdite o danni subiti sotto effetto di alcool e droghe di qualsiasi tipo
  - ✗ L'Assicurato e il guidatore non devono esser stati condannati per reati
- Per l'elenco completo delle esclusioni si rinvia al Testo di polizza.



### Ci sono limiti di copertura?

Principali limitazioni:

- ! Alla polizza possono essere applicate approvazioni o modifiche
- ! Uno scoperto e/o franchigia può applicarsi alla polizza.

Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rinvia al Testo di polizza.



### Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura è operante in Unione Europea Area Economica Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e Regno Unito, salvo diversamente stabilito in Scheda



### Che obblighi ho?

- All'inizio del periodo di assicurazione o quando si apportano modifiche alla polizza, è necessario fornire risposte complete e accurate a tutte le domande poste in relazione all'assicurazione.
- È necessario comunicare al proprio intermediario non appena possibile se si viene a conoscenza di eventuali inesattezze o modifiche alle informazioni fornite all'assicuratore, sia prima che durante il periodo di assicurazione.
- Il Contraente e/o Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.
- In caso di perdita o danno che possano dar luogo a una richiesta di risarcimento ai sensi di questa assicurazione, la notifica deve essere comunicata alla Compagnia entro 10 giorni e denunciata immediatamente all'autorità competente. Se viene presentato un sinistro, l'assicurato deve fornire ai sottoscrittori informazioni e prove pertinenti che possano essere ragionevolmente richieste e cooperare pienamente nell'inchiesta o nelle determinazioni del danno.
- Il Contraente deve enunciare immediatamente il fatto all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri) in caso di Incendio, Furto, Rapina, Eventi socio-politici, Atti Vandalici o di Sinistro presumibilmente doloso, specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno. Qualora il Sinistro sia avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere presentata sia all'Autorità locale, sia a quella italiana.
- A seguito del Furto totale del Veicolo è obbligatoria la consegna di tutte le chiavi in dotazione, su richiesta della Compagnia.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.



### Quando e come devo pagare?

- Il premio deve essere pagato all'intermediario specificato nella polizza, che è autorizzato a riceverlo per conto degli assicuratori. Il mezzo di pagamento deve essere concordato con tale broker, in conformità con le leggi applicabili.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

- L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza e scadrà alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, senza tacito rinnovo alla scadenza finale.



### Come posso disdire la polizza?

Puoi cancellare questa assicurazione:

- 1) In caso di sinistro;
- 2) entro i primi 14 giorni da:
  - La data di ricezione della documentazione della Polizza; o
  - L'inizio del periodo di assicurazione

La restituzione totale del premio sarà soggetta alla restituzione di tutti i documenti ricevuti e all'assenza di sinistri

**Assicurazione AUTO**  
**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni**  
**(DIP Aggiuntivo Danni)**

Prodotto: CVT Auto

Compagnia assicurativa: Lloyd's Insurance Company S.A.

Intermediario in veste di Manufacturer de facto: MAG Spa

Data di realizzazione o di aggiornamento del DIP Aggiuntivo Danni: 30/06/2025

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

**Scopo**

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Società**

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio; telefono: +32 (0)2 227 39 39; sito internet: [www.lloydseurope.com](http://www.lloydseurope.com); e-mail: [lloydseurope.info@lloyds.com](mailto:lloydseurope.info@lloyds.com).

E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento (numero d'iscrizione all'Elenco IVASS n. 1.00151) ed in Libera Prestazione di Servizi (numero d'iscrizione all'Elenco IVASS n. 11.01526).

La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia, con cui sarà concluso il contratto, è sita in Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

Telefono: +39 02 6378 8870

Sito internet: [www.lloyds.com/it-it/lloyds-around-the-world/home](http://www.lloyds.com/it-it/lloyds-around-the-world/home)

E-mail: [informazioni@lloyds.com](mailto:informazioni@lloyds.com)

PEC: [lloydseurope.italia@pec.lloyds.com](mailto:lloydseurope.italia@pec.lloyds.com)

Con riferimento all'ultimo esercizio di bilancio approvato, il patrimonio netto ammontava a EUR 653 milioni e il risultato economico di periodo a EUR 70 milioni.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio), inteso come il rapporto tra i fondi propri e il requisito patrimoniale di solvibilità della società, è pari al 216%

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. per l'anno 2024 è disponibile su [www.lloydseurope.com/about/lloyds-brussels-hub/](http://www.lloydseurope.com/about/lloyds-brussels-hub/).

Al contratto si applica la legge Italiana.

**Prodotto**



**Che cosa è assicurato?**

**Incendio e Furto**

Danni materiali e diretti al veicolo assicurato, inclusi accessori installati dalla Casa produttrice, causati da:

- A) Incendio, fulmini, esplosione del carburante
- B) Furto o rapina, anche tentati, inclusi i danni da effrazione o circolazione abusiva
- C) Incendio da eventi socio-politici
- D) Furto di cose non assicurate presenti nel veicolo
- E) Caduta di aeromobili o corpi orbitanti (esclusi ordigni esplosivi)

**Eventi naturali, socio-politici e atti vandalici**

- A) Danni da eventi naturali (tempeste, frane, alluvioni, terremoti, ecc.), scioperi, insurrezioni, sabotaggi e atti vandalici da parte di terzi.

**Cristalli** Rottura accidentale dei vetri del veicolo.

**Kasko (opzionale)**

- A) Danni materiali e diretti da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada, anche in caso di grave negligenza dell'assicurato o di chi possiede legittimamente il veicolo.

Per maggiori dettagli sulle garanzie riportate si rinvia al testo di polizza:

- Art. 2.2 per **Incendio e Furto**
- Art. 2.3 per **Eventi Naturali, Eventi Socio-Politici e Atti Vandalici**
- Art. 2.4 per la copertura **Cristalli**
- Art. 2.5 per la copertura **Kasko**



### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

##### Esclusioni valide per tutte le sezioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- A. causati da atti dolosi dell'Assicurato, del Conducente o del Contraente e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- B. relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- C. ad accessori, allestimenti speciali o personalizzati non installati dalla Casa produttrice e a verniciature non originali, salvo specifica indicazione in polizza e pagamento del premio aggiuntivo richiesto;
- D. indiretti quali, a titolo esemplificativo, mancato uso, deprezzamento e simili;
- E. preesistenti al sinistro denunciato;
- F. avvenuti durante la partecipazione a gare, competizioni sportive, prove o circolazione su piste/circuiti privati;
- G. verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili, sostanze chimiche o gas;
- H. avvenuti all'interno di aree riservate al traffico o alla sosta di aeromobili;
- I. verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- J. derivanti da radioattività, energia nucleare, contaminazione chimica o biologica, anche indiretta.

##### Esclusioni garanzia Incendio e Furto

L'Assicurazione non comprende i danni:

- A. causati da bruciature o fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
- B. da furto agevolato dalla presenza delle chiavi nel veicolo;
- C. derivanti da fenomeni naturali in genere;
- D. dovuti a tumulti popolari, scioperi o sommosse, salvo i danni da incendio;
- E. da atti vandalici, salvo quelli conseguenti a furto totale del veicolo;
- F. avvenuti qualora il veicolo non fosse stato sottoposto alla revisione ex art. 80 del Codice della Strada;
- G. causati da muffa tossica o amianto;
- H. subiti sotto l'effetto di alcool o droghe di qualsiasi tipo.

##### Esclusioni garanzia Eventi naturali, socio-politici e atti vandalici

L'Assicurazione non comprende i danni:

- A. se l'Assicurato o il conducente hanno preso parte agli eventi socio-politici o agli atti vandalici;
- B. riconducibili alla garanzia Kasko;
- C. derivanti dalla semplice circolazione del veicolo.

##### Esclusioni garanzia Cristalli

L'Assicurazione non comprende i danni:

- A. conseguenti a furto o rapina, consumati o tentati;
- B. conseguenti a eventi naturali, socio-politici o atti vandalici;
- C. riconducibili alla garanzia Kasko;
- D. connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli.

##### Esclusioni garanzia Kasko

L'Assicurazione non comprende i danni:

- A. occorsi con conducente non abilitato alla guida secondo le norme vigenti;
- B. occorsi con conducente in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti;
- C. cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo;
- D. causati da operazioni di carico e scarico;
- E. subiti durante traino attivo/passivo non conforme al Codice della Strada o in manovre a spinta/mano;
- F. verificatisi in aree dove la circolazione non è ammessa;
- G. conseguenti a furto, rapina o incendio non coperti dalla garanzia Kasko;
- H. isolati a ruote, cerchioni, coperture e camere d'aria non congiunti ad altri danni indennizzabili;
- I. a veicoli con targa di prova in caso di uso non conforme alle disposizioni vigenti;
- J. causati da conducenti con patente ritirata, salvo diversa pattuizione indicata in polizza.



### Ci sono limiti di copertura?

#### INCENDIO e FURTO :

Nessuna Franchigia o scoperto per il danno totale

#### DANNI ACCIDENTALI ed EVENTI SPECIALI:

- scoperto 10% del danno con un minimo dell'1% della somma assicurata minimo euro 350,00;
- scoperto 10% del danno con un minimo dell'1% della somma assicurata minimo euro 150,00 per riparazioni effettuate da carrozzerie convenzionate;
- scoperto 30% del danno con un minimo di euro 500,00 per i soli eventi speciali su autovetture con più di 10 anni;

Le Franchigie e gli Scoperti sopra specificati sono sempre validi salvo diversa specifica riportata nel certificato di Polizza

|                                                                                                          |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                         | <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b> |
| Ai proprietari di veicoli che hanno necessità di assicurare il veicolo contro danni diretti allo stesso. |                                         |

|                                                                                                                                                                      |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                     | <b>Quali costi devo sostenere?</b> |
| Costi di intermediazione - La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 30%. |                                    |

| COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>All'impresa assicuratrice</b>                                                                                                                                        | <p>I reclami vanno presentati per iscritto a:</p> <p>Servizio Reclami<br/>Lloyd's Insurance Company S.A.<br/>Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano<br/>Fax: +39 02 6378 8857<br/>E-mail: <a href="mailto:lloydseurope.servizioreclami@lloyds.com">lloydseurope.servizioreclami@lloyds.com</a> o <a href="mailto:lloydseurope.servizioreclami@pec.lloyds.com">lloydseurope.servizioreclami@pec.lloyds.com</a></p> <p>Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) giorni di calendario dalla presentazione del reclamo.</p> |
| <b>All'IVASS</b>                                                                                                                                                        | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Arbitro Assicurativo</b>                                                                                                                                             | Presentando ricorso:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>OPPURE</b>                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- All'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (<a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a>) dove e' possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile</li> </ul> <p>Oppure</p>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Diverso Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN- NET</b>                                                                     | Al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o e' sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n.215.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mediazione</b>                                                                                                                                                       | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Negoziazione assistita</b>                                                                                                                                           | Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie</b>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa applicabile;</li> <li>- Indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere e' possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET</li> </ul>                                                                                                                                                |

| REGIME FISCALE                                      |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b> | Non è prevista alcuna detrazione fiscale e l'imposta applicata è pari al 13.50%. |

**PREMESSA**

- Articolo I            L'**Intermediario/Coverholder** della Lloyd's Insurance Company S.A. non è un **Assicuratore** e pertanto non è responsabile della sua esecuzione.
- Articolo II           Il presente **Certificato di Assicurazione** non può essere ceduto in tutto o in parte senza il consenso scritto dell'**Intermediario/Coverholder** della Lloyd's Insurance Company S.A.
- Articolo III          Il presente **Certificato di Assicurazione** è regolato oltre che dalle presenti condizioni anche da tutte le Condizioni Generali, Particolari e Speciali allegate, da considerarsi parte integrante dello stesso.

**TESTO DI POLIZZA****SEZIONE I: NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

- Art. 1.1 - Dichiarazioni Relative Alle Circostanze Del Rischio
- Art. 1.2 - Altre Assicurazioni
- Art. 1.3 - Decorrenza Dell'Assicurazione E Pagamento Del Premio
- Art. 1.4 - Proroga Dell'Assicurazione
- Art. 1.5 - Aggravamento Del Rischio
- Art. 1.6 - Diminuzione Del Rischio
- Art. 1.7 - Modifiche Dell'Assicurazione
- Art. 1.8 - Parole in Grassetto
- Art. 1.9 - Cessazione Del Rischio Per Distruzione, Esportazione Definitiva o Cessazione Della Circolazione Del Veicolo
- Art. 1.10 - Cessazione Del Rischio Per Demolizione Del Veicolo
- Art. 1.11 - Vendita Del Veicolo
- Art. 1.12 - Cessazione Del Rischio A Seguito Di Danno Totale
- Art. 1.13 - Estensione Territoriale
- Art. 1.14 - Assicurazione Per Conto Di Chi Spetta
- Art. 1.15 - Somma Assicurata
- Art. 1.16 - Oneri Fiscali
- Art. 1.17 - Rinvio Alle Norme Di Legge
- Art. 1.18 - Foro Competente
- Art. 1.19 - Clausola Intermediario
- Art. 1.20 - Cancellazione

**SEZIONE II: GARANZIE DI ASSICURAZIONE**

- Art. 2.1 Condizioni di assicurabilità
- Art. 2.2 Incendio e Furto
  - 2.2.1 Oggetto dell'Assicurazione
  - 2.2.2 Esclusioni specifiche
- Art. 2.3 Eventi naturali, eventi sociopolitici ed atti vandalici  
(garanzia valida solo se acquistata e richiamata in Scheda di Copertura)
  - 2.3.1 Oggetto dell'Assicurazione
  - 2.3.2 Esclusioni Specifiche
- Art. 2.4 Cristalli
  - 2.4.1 Oggetto dell'Assicurazione
  - 2.4.2 Massimali e Franchigie
- Art. 2.5 KASKO e COLLISIONE
  - 2.5.1 KASKO – Oggetto dell'Assicurazione  
(garanzia valida solo se acquistata e richiamata in Scheda di Copertura)
  - 2.5.2 Esclusioni Specifiche
  - 2.5.3 Collisione – Oggetto dell'Assicurazione  
(garanzia valida solo se acquistata e richiamata in Scheda di Copertura)
- Art. 2.6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie
  - 2.6.1 CL370 (Italia) Clausola istituzionale di esclusione di contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche
  - 2.6.2. Esclusione Rischio informatico e di dati con limitazioni in caso di Furto
  - 2.6.3 Clausola delle malattie trasmissibili
  - 2.6.4 Terrorismo
  - 2.6.5 Clausola Sanzioni Limitazioni ed esclusioni
- Art. 2.7 Massimale
- Art. 2.8 Franchigie e scoperti
- Art. 2.9 Limitazioni
  - 2.9.1 Diligenza Dell'Assicurato

2.9.2 Chiusura del **Veicolo** ed Attivazione dell'Allarme

2.9.3 Clausola Sistema satellitare

(garanzia valida solo se acquistata e richiamata in Scheda di Copertura)

Art. 2.10 Condizioni particolari

Art. 2.11 Garanzie aggiuntive comprese in polizza

(sempre presenti salvo esclusione espressa in Scheda di Copertura)

### **SEZIONE III: NORME IN CASO DI SINISTRO**

Art. 3.1 Obblighi in caso di Sinistro

Art. 3.2 Procedura per la valutazione del danno al Veicolo

Art. 3.3 Mandato dei periti

Art. 3.4 Determinazione dell'ammontare del danno al Veicolo

3.4.1 Danno totale al Veicolo

3.4.2 Danno Parziale al Veicolo

Art. 3.5 Riparazione o sostituzione delle cose rubate o danneggiate

Art. 3.6 Recupero del Veicolo in caso di Furto

Art. 3.7 Mancato ritrovamento del Veicolo in caso di Furto

Art. 3.8 Esagerazione dolosa del danno

Art. 3.9 Pagamento dell'indennizzo

Art. 3.10 I.V.A. (Imposta Valore Aggiunto)

Art. 3.11 Diritto di rivalsa

Art. 3.12 Franchigie e Scoperti

### **INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI**

## DEFINIZIONI

Ai termini ed espressioni seguenti, la Compagnia e il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

**Accessori di serie e optional:** installazioni stabilmente fissate al Veicolo rientranti nel novero degli accessori di serie.

**Alluvione:** accumulo di acqua su un'area normalmente asciutta, causato da precipitazioni intense, esondazioni di fiumi o laghi.

**Animale selvatico:** Animale che vive in totale e assoluta libertà nel suo habitat e che non è soggetto all'addomesticamento dall'uomo e quindi non sarà possibile per lui integrarlo nella sua vita quotidiana. Sono esclusi tutti gli animali domestici, da cortile e da pascolo.

**Antifurto:** Si intende il congegno o dispositivo studiato per impedire il Furto di oggetti o veicoli o per segnalarne il tentativo.

**Antifurto satellitare:** dispositivo elettronico installato su un Veicolo per impedirne o ostacolarne il Furto e per consentire un più agevole ritrovamento, con tecnologia di geolocalizzazione satellitare mediante sistema di trasmissione radio su rete mobile, collegato ad una centrale operativa a sua volta collegata al gestore del sistema Antifurto con il quale l'Assicurato ha stipulato un contratto di assistenza/servizio, che provvede ad allertare il proprietario e/o le forze dell'ordine secondo un protocollo di azione prestabilito.

**Apparecchi autoradio/cd/video:** Si intendono esclusivamente radio, registratori, lettori compact disk, televisori e altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al Veicolo. Sono esclusi i telefoni cellulari e infotainment.

**Assicurato:** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione o la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'Assicurazione.

**Assicurazione:** Garanzia prestata con il Certificato di Assicurazione

**Atto di danneggiamento volontario:** atto fine a sé stesso e deliberato, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

**Bufere:** Tempesta di neve con venti che hanno una velocità media di almeno 50 km/h.

**Collisione:** Urto contro Veicolo identificato.

**Crollo:** distacco improvviso di masse rocciose o di terreno da pareti ripide o scarpate.

**Compagnia/Assicuratori:** Lloyd's Insurance Company S.A. che sottoscrive la presente Assicurazione

**Contraente:** Persona fisica o giuridica che stipula il Certificato di Assicurazione.

**Coverholder:** Soggetto che sottoscrive la Polizza per conto della Compagnia. Il Coverholder opera in qualità di agente della Lloyd's Insurance Company S.A. ai sensi del Contratto di nomina Coverholder, secondo il riferimento unico di mercato indicato nel presente Certificato.

**Danno parziale:** Danno che implichi un costo di riparazione inferiore all' 80% del valore commerciale del Veicolo

**Danno totale:** Danno che implichi un costo di riparazione superiore all' 80% del valore commerciale del Veicolo

**Decorrenza e durata:** Dalla data di decorrenza riportata nella scheda di Polizza e per tutta la durata della stessa.

**Degrado:** svalutazione economica di un oggetto o di un pezzo di ricambio nel corso del tempo

**Esplosione:** Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

**Franchigia:** L'importo contrattualmente pattuito in misura fissa che, in caso di Sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l'indennizzo.

**Fuoristrada (circolazione):** Circolazione del Veicolo al di fuori di strade asfaltate o bianche e non aperte al normale traffico di veicoli ovvero guida su terreni accidentati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre scarsa aderenza.

**Furto:** È il reato, previsto dall'art.624 del Codice penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui o parti di essa, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

**Guasto:** Danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

**Incendio:** Combustione con sviluppo di fiamma.

**Indennizzo:** La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

**Inondazione:** fenomeno riguardante l'allagamento in tempi brevi, dell'ordine delle ore o dei giorni, di un'area abitualmente non interessata da acque superficiali.

**Intermediario:** Il Broker o Agente di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato la gestione del Certificato di Assicurazione

**Kasko:** I danni diretti e materiali subiti dal Veicolo a seguito di urto, Collisione, ribaltamento e uscita di strada.

**Perdita totale:** Danno totale o Furto totale del Veicolo.

**Polizza/ Certificato di Assicurazione:** Il documento che prova l'Assicurazione.

**PRA:** Pubblico Registro Automobilistico.

**Premio:** La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva di imposte e eventuali oneri di legge.

**Rapina:** La sottrazione della cosa mobile a chi la detiene, effettuata mediante violenza o minaccia alla persona stessa, al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.

**Rischio:** La probabilità che si verifichi il Sinistro.

**Scheda di Copertura:** il documento allegato al Certificato di Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell'Assicurato, le

coperture, le esclusioni, le somme assicurate, gli Scoperti e/o Franchigie, gli eventuali altri dettagli dell'Assicurazione.

**Scoperto:** La percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato / Contraente: per ciascun Sinistro, con il minimo indicato in Polizza.

**Scoppio:** Il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

**Sinistro:** L'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione

**Smottamento:** Frana da cedimento o colamento di terreni poco coerenti fortemente imbevuti d'acqua

**Tempesta:** Vento con velocità registrata pari o superiore a 50 km/h.

**Terremoto:** vibrazione della crosta terrestre, provocato dallo spostamento improvviso di una massa rocciosa nel sottosuolo.

**Tifoni o uragani:** Aree con una pressione atmosferica molto bassa, con estensione di qualche centinaio di chilometri, organizzata a spirale che provocano forti venti e abbondanti precipitazioni

**Tromba d'aria:** Violenti vortici d'aria che giungono a toccare il suolo con velocità dei venti superiori agli 89 km/h.

**Uragano:** Si intende il vento di forza 12 corrispondente alla velocità di oltre 104 km all'ora.

**Valore Assicurato:** Somma assicurata riportata nella scheda di Polizza

**Valore Commerciale:** È il valore del Veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Infocar.

**Valore d'acquisto:** È il prezzo di acquisto del Veicolo come riportato nella relativa fattura inclusi Accessori non di serie e optional.

**Veicolo:** Veicolo meccanico di trasporto, azionato da motore, con almeno quattro ruote, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada. Sono inclusi i veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente e i veicoli a quattro ruote destinati al trasporto al massimo di una persona oltre al conducente nella cabina di guida, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t. In caso di urto con un altro veicolo la presente definizione sarà estesa anche ai veicoli meccanici di trasporto, azionato da motore, con almeno due ruote.

## **CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA**

### **SEZIONE I: NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

#### **ART. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

#### **ART. 1.2 - Altre assicurazioni**

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro devono darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.

#### **ART. 1.3 - Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati entro 30 giorni dalla data di decorrenza stessa. Nessun Indennizzo verrà corrisposto se il Premio o le rate dovute non vengono pagate. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta automaticamente sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati all'Intermediario che ha in gestione la Polizza.

#### **ART. 1.4 - Proroga dell'Assicurazione**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza e scadrà alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

#### **ART. 1.5 - Aggravamento del Rischio**

Il Contraente e/o Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

#### **ART. 1.6 - Diminuzione del Rischio**

Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **ART. 1.7 - Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **ART. 1.8 - Parole in grassetto**

Le parole o le frasi definite sono indicate in grassetto in tutta la Polizza e hanno un significato specifico definito nella sezione Definizioni sopra. Inoltre, ai sensi dell'articolo 166, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), sono state evidenziate anche diverse clausole contrattuali, tra cui disposizioni relative a decadenza, nullità, limitazioni delle garanzie o spese a carico del Contraente o dell'Assicurato.

#### **ART. 1.9 - Cessazione del Rischio per distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del Veicolo**

In caso di cessazione del Rischio a causa di distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del Veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia fornendo l'attestazione del PRA certificante la restituzione della Carta di Circolazione e della targa di immatricolazione.

Il Certificato di Assicurazione si risolve a far data dal momento della consegna della suddetta documentazione e la Compagnia restituisce la parte di Premio netto non goduta, in ragione di 1/365 del Premio annuo per giorno di garanzia residua a decorrere da tale data.

Tuttavia, qualora la cessazione del Rischio avvenga a causa di Danno Totale a seguito di un evento Assicurato in Polizza, la Compagnia non effettuerà alcun rimborso di Premio.

#### **ART. 1.10 - Cessazione del Rischio per demolizione del Veicolo**

In caso di cessazione del Rischio a causa di demolizione del Veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del Veicolo

per la demolizione.

Il contratto si risolve a far data dal momento della consegna della suddetta documentazione e la Compagnia restituisce la parte di Premio netto non goduta, in ragione di 1/365 del Premio annuo per giorno di garanzia residua a decorrere da tale data.

Tuttavia, qualora la cessazione del Rischio avvenga a causa di Danno Totale a seguito di un evento Assicurato in Polizza, la Compagnia non effettuerà alcun rimborso di Premio.

#### **ART. 1.11 - Vendita del Veicolo**

In caso di vendita del Veicolo a terzi e sempre che il proprietario presenti alla Compagnia una certificazione attestante la vendita del Veicolo stesso, il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà e la Compagnia restituisce la parte di Premio netto non goduta, in ragione di 1/365 del Premio annuo per giorno di garanzia residua a decorrere da tale data.

In caso di vendita del Veicolo e di sostituzione con un altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Compagnia indicando le caratteristiche del nuovo Veicolo da assicurare e l'Assicurazione potrà continuare senza soluzione di continuità per il nuovo Veicolo, fermo il calcolo del nuovo Premio, il cui importo verrà conteggiato sulla base dei nuovi valori assicurati.

In caso di morte del Contraente/Assicurato e conseguente successione ereditaria, il contratto terminerà. Gli eredi dovranno notificare la morte avvenuta agli Assicuratori inviando una copia del certificato di morte e del contratto di assicurazione in essere al momento del decesso.

#### **ART. 1.12 - Cessazione del Rischio a seguito di danno totale**

In caso di Danno Totale al Veicolo a seguito di Incendio, Furto o altro evento Assicurato dalla Polizza, l'Assicurazione cessa dalle ore 24 della data di denuncia del Sinistro. Resta comunque dovuto alla Compagnia il Premio relativo all'intero periodo Assicurato nel quale il Danno Totale si è verificato.

#### **ART. 1.13 - Estensione territoriale**

Unione Europea, Spazio Economico Europeo, Svizzera, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e Regno Unito, salvo diversa indicazione nella Scheda

#### **ART. 1.14 - Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente Assicurazione è stipulata dall'Assicurato per suo conto e per conto di ogni terzo interessato. Tuttavia, in caso di Sinistro, quest'ultimo non verrà in alcun modo coinvolto nella liquidazione del Sinistro.

#### **ART. 1.15 - Somma assicurata**

La somma assicurata riportata sul certificato di Polizza dovrà coincidere con il valore commerciale del Veicolo determinato sulla base della pubblicazione. Infocar per autovetture al momento della stipula del contratto. Tale valore potrà essere diminuito o aumentato del 20% per la presenza di accessori ed optional la cui esistenza sia documentabile tramite fattura di acquisto, salvo quanto previsto all'art. 3.4.1.

#### **ART. 1.16 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **ART. 1.17 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **ART. 1.18 - Foro competente**

Si conviene che la presente Assicurazione sarà regolata esclusivamente dal diritto e dagli usi di Italiani, e le eventuali controversie insorte da, o in relazione a, la presente Assicurazione saranno soggette alla giurisdizione esclusiva di un tribunale competente in Italia.

Lloyd's Insurance Company S.A. conviene che tutte le citazioni, notifiche o procedure finalizzate ad istituire procedimenti legali a carico della stessa in relazione alla presente Assicurazione dovranno ritenersi correttamente notificate se indirizzate e consegnate all'attenzione di:

**Rappresentante per l'Italia della  
Lloyd's Insurance Company S.A.  
Corso Garibaldi 86, Milano – 20121 – Italy**

il quale è a tal fine delegato all'accettazione delle notifiche processuali per conto della società. Fornendo tale delega Lloyd's Insurance Company S.A. non rinuncia al proprio diritto ad eventuali proroghe o ritardi eventualmente spettanti alla stessa per la notifica di tali citazioni, notifiche o procedimenti in considerazione della propria residenza o domicilio in Belgio. La presente Clausola di notifica di atti e giurisdizione non sarà interpretata come previsione che sia in conflitto con o annulli gli obblighi delle

parti in merito alla risoluzione delle proprie controversie con le modalità di cui a qualsivoglia altra clausola della presente Polizza e, nella misura richiesta, sarà applicabile al fine di dare attuazione a tale processo.

#### **ART. 1.19 - Clausola Intermediario**

Con la sottoscrizione del presente Certificato di Assicurazione:

Il Contraente, anche per conto di ogni altro soggetto Assicurato da questa Polizza, affida all'Intermediario indicato nella Scheda di Copertura la gestione di questo Certificato di Assicurazione;

Gli Assicuratori conferiscono al Coverholder indicato nella Scheda di Copertura l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo Certificato di Assicurazione.

È convenuto pertanto che:

- a) ogni comunicazione fatta all'Intermediario dal Coverholder si considererà come fatta al Contraente e all'Assicurato;
- b) ogni comunicazione fatta dall'Intermediario al Coverholder si considererà come fatta dal Contraente e dall'Assicurato;
- c) ogni comunicazione fatta al Coverholder si considererà come fatta agli Assicuratori;
- d) ogni comunicazione fatta dal Coverholder si considererà come fatta dagli Assicuratori.

#### **ART. 1.20 - Cancellazione**

##### **In caso di Sinistro**

Dopo la denuncia di ogni Sinistro liquidabile a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o gli Assicuratori hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di Premio in corso, anche di frazionamento oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima.

Tuttavia, se nella comunicazione viene indicata una data di recesso diversa dalle suddette scadenze, gli Assicuratori dovranno rimborsare al Contraente il rateo di Premio non consumato; inoltre resta inteso che per le partite assicurate nella forma a Primo Rischio, si farà luogo al rimborso del rateo di Premio relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.

##### **Cancellazione da parte dell'Assicurato entro i primi 14 giorni**

In caso la promozione ed il collocamento della presente Polizza siano stati effettuati interamente con tecniche di comunicazione a distanza, L'Assicurato ha il diritto di cancellare questa Assicurazione scrivendo all'Intermediario entro 14 giorni da:

- a) la data di ricezione della documentazione della Polizza, o
- b) l'inizio del periodo di Assicurazione

a seconda di quale sia l'ultimo.

Il Contraente deve inviare agli Assicuratori a mezzo lettera raccomandata A.R. la richiesta di recesso contenente la dichiarazione attestante che in tale periodo non sono avvenuti Sinistri. La restituzione integrale del Premio, al netto delle imposte e degli oneri parafiscali sarà subordinata alla restituzione di tutti i documenti emessi e all'assenza di sinistri.

##### **Cancellazione da parte dell'Assicurato o da parte dell'Assicuratore dopo i primi 14 giorni**

L'Assicurato può cancellare questa Polizza in qualsiasi momento, scrivendo all'Intermediario, dandone comunicazione scritta agli Assicuratori mediante lettera raccomandata. L'Assicuratore può cancellare questa Polizza con un preavviso scritto di trenta (30) giorni, con le stesse modalità di cui sopra.

L'Assicuratore cancellerà la Polizza solo per un motivo valido (esempi di motivi validi sono i seguenti):

- Mancato pagamento del Premio;
- Se vi è un cambio materiale del Rischio, che comporti che l'Assicuratore non può più fornire una copertura assicurativa;
- Se l'Assicurato non collabora o non fornisce alcuna informazione o documentazione richiesta dall'Assicuratore;
- Se l'Assicurato si comporta in modo minaccioso o offensivo o usi un linguaggio minaccioso o offensivo nei confronti degli Assicuratori o dei loro rappresentanti.
- Se gli Assicuratori non dovessero rinnovare l'accordo con il Coverholder per la distribuzione del prodotto assicurativo

##### **Rimborso del Premio**

Se questa Polizza viene cancellata in qualsiasi momento, a condizione che l'Assicurato non abbia presentato alcuna richiesta di risarcimento, l'Assicurato avrà diritto al rimborso di qualsiasi Premio pagato, soggetto a detrazione per ogni periodo per il quale è stato coperto. La detrazione verrà calcolata in modo proporzionale, dividendo il Premio totale per il numero di giorni del periodo di Assicurazione e poi moltiplicando per il numero di giorni di copertura. Se l'Assicuratore pagherà qualsiasi Sinistro, in tutto o in parte, non sarà consentito alcun rimborso del Premio.

**SEZIONE II: GARANZIE DI ASSICURAZIONE****ART. 2.1 - Condizioni di assicurabilità**

Le presenti Condizioni Generali di **Polizza** sono valide solo per i Veicoli classificati come Autovetture e/o Autocarri purché rientranti nella definizione di Veicolo del presente contratto.

**ART. 2.2 - Incendio e Furto****ART. 2.2.1- Oggetto dell'Assicurazione**

La Compagnia si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto in Polizza, inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori, gli optional e gli apparecchi audio-fono-visivi stabilmente fissati sul Veicolo e elencati nella fattura di acquisto, il cui valore deve essere compreso nella somma assicurata, contro i rischi:

- a) Incendio, Esplosione, Scoppio ed Azione del fulmine;
- b) Furto totale e parziale (consumato o tentato) e Rapina, compresi i danni prodotti al Veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del Veicolo stesso.

Prestazioni aggiuntive:

- Incendio da eventi sociopolitici: la copertura è estesa ai danni materiali e diretti da Incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (in caso di Sinistro, l'Assicurato deve farne denuncia immediata all'Autorità);
- circolazione abusiva: l'Assicurazione vale anche per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di Furto o Rapina purché conseguenti a Collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada;
- danni al Veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate: la Compagnia si obbliga ad indennizzare, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla garanzia Furto, i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di Furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.
- caduta "corpi orbitanti": sono indennizzabili i danni subiti dal Veicolo in conseguenza di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, esclusi ordigni esplosivi.

**ART. 2.2.2 - Esclusioni specifiche**

Ferme le "Esclusioni comuni a tutte le garanzie", l'Assicurazione non comprende i danni:

- a) causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da Incendio;
- b) causati da sviluppo di fiamma esterni e non sviluppatasi nel veicolo;
- c) danni da incendio causati a seguito di manutenzioni e/o riparazioni
- d) determinati dal Furto del Veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all'interno del Veicolo stesso in caso di mancata presenza di evidenti segni di effrazione o manomissioni elettroniche/elettriche;
- e) derivanti da fenomeni naturali in genere;
- f) derivanti da tumulti popolari, scioperi e sommosse, ad eccezione dei danni da Incendio;
- g) derivanti da atti vandalici di terzi, ad eccezione di quelli conseguenti a Furto totale del Veicolo;
- h) avvenuti qualora il Veicolo non fosse stato sottoposto alla revisione prescritta dall'art. 80 del Nuovo Codice della Strada.
- i) gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- j) qualsiasi perdita o danno subito sotto gli effetti di alcool o droga di qualsiasi tipo
- k) esclusione della copertura RCA e RC Terzi

**ART. 2.3 - Eventi naturali, eventi socio-politici ed atti vandalici**

**(garanzia valida solo se acquistata e richiamata in Scheda di Copertura)**

**ART. 2.3.1 - Oggetto dell'Assicurazione**

La Compagnia garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo Assicurato in conseguenza di:

- a) Eventi naturali quali: tempesta, neve, grandine, ghiaccio, uragani, terremoto, alluvione, inondazione, tromba d'aria, ciclone, tifone, eruzione vulcanica, crolli, smottamenti, anche quando il Veicolo non si trova in circolazione;
- b) Eventi sociopolitici quali: tumulti popolari, scioperi e sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio;
- c) Atti vandalici di terzi.

**ART. 2.3.2 - Esclusioni Specifiche**

Ferme le "Esclusioni comuni a tutte le garanzie", l'Assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti qualora l'Assicurato o il conducente del Veicolo abbiano preso parte agli eventi sociopolitici o agli atti vandalici;
- b) riconducibili alla garanzia Kasko;
- c) da cenere in caso di eruzioni vulcaniche;

- d) derivanti dalla circolazione dei veicoli.

#### **ART. 2.4 – Cristalli**

(garanzia valida solo se acquistata e richiamata in Scheda di Copertura)

##### **ART. 2.4.1 - Oggetto dell'Assicurazione**

Entro i limiti indicati nella scheda di copertura, la Compagnia risarcirà i danni materiali e diretti ai cristalli del Veicolo Assicurato da qualsiasi causa determinati purché accidentali. Non sono indennizzabili rigature e/o scheggiature superficiali, salvo che non comportino l'obbligatorietà alla sostituzione e/o riparazione così come da norme e/o regolamenti del paese di utilizzo dell'autovettura.

Si precisa che alla presente garanzia non si applica il degrado d'uso.

##### **ART. 2.4.1 – Massimali e Franchigie**

L'Assicurazione è prestata entro il massimale per anno assicurativo di € 1.000,00.

Ferme le "Esclusioni comuni a tutte le garanzie", l'Assicurazione non comprende i danni:

- a) conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;
- b) conseguenti a eventi naturali, eventi sociopolitici ed atti vandalici;
- c) riconducibili alla garanzia Kasko;
- d) connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli
- e) causate da operazioni di carico/scarico di oggetti dal Veicolo

#### **ART. 2.5 - Kasko e Collisione**

(garanzia valida solo se acquistata e richiamata in Scheda di Copertura)

##### **ART 2.5 - KASKO - Oggetto dell'Assicurazione**

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di urto contro altro Veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private. La Compagnia rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, ai sensi dell'art. 1916 del Codice civile, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del Veicolo, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato.

##### **ART. 2.5.2 - Esclusioni specifiche**

Ferme le "Esclusioni comuni a tutte le garanzie", l'Assicurazione non comprende i danni:

- a) occorsi quando il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- a) occorsi quando il conducente guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti come da Art 186 e 187 del CDS;
- b) avvenuti qualora il Veicolo non fosse stato sottoposto alla revisione prescritta dall'art. 80 del Nuovo Codice della Strada
- c) cagionati da cose od animali trasportati sul Veicolo;
- d) causati da operazioni di carico e scarico;
- e) subiti a causa di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada, di manovre a spinta o a mano ovvero manovre a spinta con ausilio di altro veicolo;
- f) verificatisi in aree in cui la circolazione dei veicoli non sia ammessa;
- g) conseguenti a Furto, consumato o tentato, Rapina o Incendio non determinato da uno degli eventi oggetto della garanzia Kasko;
- h) a ruote, cerchioni, coperture e camere d'aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi della garanzia Kasko;
- i) ai Veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo.

##### **ART. 2.5.3 - Collisione - Oggetto dell'Assicurazione**

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di urto contro altro Veicolo riconosciuto.

La garanzia non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- b) se il conducente è in stato di ebbrezza o alterazione psichica conseguenti all'abuso di o all'uso di sostanze stupefacenti come da Art 186 e 187 del CDS;
- c) per i Veicoli immatricolati per la prima volta da più di dieci anni, fermo restando che, ove tale limite sia raggiunto nel corso dell'annualità assicurativa, la garanzia proseguirà fino alla prima scadenza annuale successiva;
- d) per i danni causati da cose o da animali trasportati nonché da operazioni di carico e scarico del Veicolo.
- e) per danni subiti da foratura o usura generica degli pneumatici.

- f) subiti a causa di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada, di manovre a spinta o a mano ovvero manovre a spinta con ausilio di altro veicolo;
- g) verificatisi in aree in cui la circolazione dei veicoli non sia ammessa;
- h) conseguenti a Furto, consumato o tentato, Rapina o Incendio non determinato da uno degli eventi oggetto della garanzia Kasko;
- i) a ruote, cerchioni, coperture e camere d'aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi della garanzia Kasko;
- j) ai Veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo.

#### **ART. 2.6 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie**

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) causati da atti dolosi dell'Assicurato, del Conducente o del Contraente e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo Assicurato);
- b) relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- c) ad Accessori, Allestimenti speciali o Personalizzati che non siano stati installati sul Veicolo Assicurato dalla Casa produttrice, né il danno a verniciature speciali o personalizzate che non siano originali, pellicole e adesivi, a meno che tali voci non siano specificate e comprovate da fattura ed assoggettate ad un Premio addizionale se richiesto dalla Compagnia.
- d) indiretti quali ad esempio, danni da inutilizzo prolungato del Veicolo, deprezzamento del Veicolo e delle sue componenti e, anche in caso di Sinistro acclarato, tutte le componenti non direttamente danneggiate, che andrebbero sostituite solo per ragioni di compatibilità tecnica con il pezzo sinistrato;
- e) preesistenti al Sinistro denunciato;
- f) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove e verifiche previste dal regolamento di gara, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
- g) verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa;
- h) avvenuti all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili;
- i) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; guerra civile, attacchi di nemici stranieri, ostilità (se la guerra è stata dichiarata) ribellione, rivoluzione, insurrezione, confisca, nazionalizzazione, requisizione.
- j) Copertura RC e RCA
- k) Perdite o danni subiti sotto effetto di alcool e droghe di qualsiasi tipo
- l) L'Assicurato e il guidatore non devono esser stati condannati per reati, indipendentemente da quando occorsi.

#### **ART. 2.6.1 - CL370 (Italy) Clausola istituzionale di esclusione di contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche**

La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente Assicurazione. In nessun caso la presente Assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti:

- a) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
- b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
- c) armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
- d) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
- e) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche

#### **ART. 2.6.2 - Esclusione Rischio informatico e di dati con limitazioni in caso di Furto**

Quanto segue si applica all'intero Certificato di Assicurazione.

- A. Sono esclusi dalla copertura rischi cyber, perdita, danno, responsabilità, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da:
  - 1. l'uso o l'impossibilità di utilizzare qualsiasi computer, sistema informatico, computer programma software, processo o qualsiasi altro sistema elettronico;
  - 2. qualsiasi virus informatico o codice dannoso;

3. qualsiasi truffa informatica relativa ai punti 1 e / o 2 di cui sopra.
- B. Tuttavia, resta inteso e concordato che la clausola A non si applicherà alla perdita fisica dell'oggetto Assicurato causata direttamente da Furto, Rapina, Furto con scasso, appropriazione indebita o altra attività criminale se:
1. un computer, un sistema informatico, un programma software per computer, se un codice dannoso, virus informatico o processo o qualsiasi altro sistema elettronico viene utilizzato nella commissione di atti di Furto, Furto con scasso, Rapina, appropriazione indebita o altri atti criminali;
  2. L'atto di cui al precedente punto b1 è rivolto esclusivamente contro l'Assicurato o proprietà dell'Assicurato in una delle località indicate nel presente documento.
  3. L'onere di provare la perdita coperta da questa limitazione sarà a carico dell'Assicurato.
- C. Gli Assicuratori non pagheranno alcuna perdita o danneggiamento di dati elettronici (ad esempio file o immagini) ovunque sia memorizzato.

**ART. 2.6.3 - Clausola delle malattie trasmissibili**

- A. Nonostante qualsiasi disposizione contraria all'interno di questa Assicurazione, questa Assicurazione non assicura alcuna perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura causati da, contribuito da, derivante da, derivante da o in connessione con una malattia trasmissibile o la paura o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile.
- B. Ai fini di questa approvazione, perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa o altra somma, include, ma non è limitato a, qualsiasi costo per ripulire, disintossicare, rimuovere, monitorare o testare:
1. per una malattia trasmissibile,
  2. qualsiasi proprietà assicurata ai sensi del presente Certificato di Assicurazione che è affetta da tale malattia trasmissibile.
- C. Come qui utilizzato, per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo dove:
1. la sostanza o l'agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o qualsiasi sua variazione, considerata vivente o meno, e
  2. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, include, ma non è limitato a, trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas o tra organismi.
- D. Questa approvazione si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre sovvenzioni di copertura.

**ART. 2.6.4 – Terrorismo**

A parziale deroga delle eventuali disposizioni in contrario contenute nella presente Polizza o in qualsiasi esclusione, resta convenuto che la presente Assicurazione esclude le perdite, i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi fatto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che ne contribuisce contestualmente o in qualsiasi sequenza con riferimento al Sinistro.

Ai fini della presente esclusione, un fatto di terrorismo significa un fatto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

Sono escluse inoltre la perdita, il danno il costo o le spese di qualsiasi natura derivante direttamente o indirettamente da o conseguente a qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o relativo a questo.

Nel caso che gli Assicuratori affermassero che in virtù della presente esclusione un eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato.

Nel caso che una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non valida o non eseguibile, quanto resta di valido avrà piena validità ed effetto;

**ART. 2.6.5 - Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni**

Nessun (ri)Assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)Assicuratore sarà obbligato a pagare alcun Sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale Sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'(ri)Assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America

**ART 2.7 - Massimale**

La Compagnia non riconoscerà indennizzo superiore alla somma assicurata indicata in Polizza per ciascuna garanzia.

**ART. 2.8 - Franchigie e scoperti****INCENDIO e FURTO:**

Nessuna Franchigia o scoperto per il danno totale.

Danni accidentali, eventi speciali e danni parziali dovuti da incendio e furto tentato, parziale o i danni causati dal furto di oggetti non assicurati:

- scoperto 20% del danno con un minimo dell'1% della somma assicurata minimo euro 500,00;
- scoperto 10% del danno con un minimo dell'1% della somma assicurata minimo euro 150,00 per riparazioni effettuate da carrozzerie convenzionate;
- scoperto 30% del danno con un minimo di euro 500,00 per i soli eventi speciali su autovetture con più di 10 anni fatto salvo quanto previsto all'Art.2.5.3 – Collisione – Oggetto dell'Assicurazione;

Le Franchigie e gli Scoperti sopra specificati sono sempre validi salvo diversa specifica riportata nella Scheda di Copertura.

**ART. 2.9 – Limitazioni****ART. 2.9.1 – Diligenza dell'Assicurato**

L'Assicurato o chi per esso assume l'impegno di mantenere in buono stato il Veicolo Assicurato e di fare tutto quanto è ragionevolmente possibile per evitare e/o diminuire le conseguenze di un evento coperto dalla presente Assicurazione.

**ART. 2.9.2 – Chiusura del Veicolo ed attivazione dell'allarme**

È condizione essenziale per il diritto al risarcimento che - quando il Veicolo Assicurato è in circolazione, ma lasciato temporaneamente fermo, posteggiato e non sorvegliato - tutte le parti della vettura siano chiuse e protette con i sistemi approvati dalla Casa Automobilistica produttrice e che, qualora il Veicolo sia provvisto di Antifurto, questo sia messo in funzione. Qualsiasi richiesta di risarcimento per perdita o danno deve essere supportata da evidenti segni di scasso, di effrazione ovvero di manomissione elettronica.

**ART. 2.9.3 – Clausola Sistema satellitare – garanzia valida solo se richiamata nella scheda di copertura**

Qualora il Contraente/Assicurato dichiari che il Veicolo è dotato di Impianto di Allarme Satellitare la validità della garanzia Furto e Rapina del presente Certificato di Assicurazione è subordinata:

- a) al rilascio da parte dell'installatore dell'impianto di un Certificato di collaudo, e
- b) della presenza di un contratto di assistenza/manutenzione pienamente in vigore per tutta la durata del presente Certificato di Assicurazione, e
- c) che sia sempre inserito l'Antifurto satellitare ogni qualvolta il Veicolo sia lasciato incustodito.

Qualora in caso di Sinistro il sistema risulti non funzionante per cause dipendenti dalla volontà e/o imperizia dell'Assicurato gli eventuali danni da Furto e/o Rapina verranno liquidati con uno Scoperto a carico dell'Assicurato stesso pari al 30% dell'importo del danno; detto Scoperto si intende ridotto al 20% quando il Veicolo Assicurato si trovi dall'installatore dell'impianto e/o anche presso autofficine in genere per lavori – debitamente comprovati – di riparazione, installazione, manutenzione etc. che riguardino il Veicolo in genere e/o sue Parti. È onere dell'Assicurato dimostrare che il mancato funzionamento del sistema satellitare sia dovuto a cause indipendenti dalla sua volontà e/o imperizia.

La presente copertura opera, per la garanzia Furto totale e Rapina, senza applicazione di alcuno Scoperto e/o Franchigia, salvo diverse pattuizioni riportate nella scheda di copertura. I suddetti scoperti sostituiscono eventuali altri scoperti previsti dalla scheda di copertura per il caso di Furto e/o Rapina e non sono tra loro cumulabili.

**ART. 2.10 – Condizioni particolari****ART. 2.10.1 – Vincolo a favore di un ente finanziatore**

Qualora espressamente specificato, la Polizza è vincolata all'Ente Finanziatore indicato nella Scheda di copertura. La data di scadenza del vincolo è quella indicata nei documenti succitati. Pertanto, la Compagnia si obbliga, per la durata della Polizza, indipendentemente dalle risultanze al PRA a:

- non consentire alcuna riduzione o modifica delle garanzie prestate né l'anticipata risoluzione del contratto senza il consenso scritto dell'Ente vincolante;
- comunicare all'Ente vincolante ogni Sinistro al Veicolo assicurato in cui lo stesso sia stato coinvolto entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- non pagare, in caso di Sinistro occorso al Veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di Polizza senza il consenso scritto dell'Ente Vincolante.

**ART. 2.11 – Garanzie aggiuntive comprese in polizza**

**(sempre presenti salvo esclusione espressa in Scheda di Copertura)**

In aggiunta alle garanzie elencate ai precedenti articoli, si intendono ricomprese all'interno della polizza, salvo contrariamente indicato in scheda di copertura, le seguenti garanzie aggiuntive.

**Ricorso terzi da Incendio**

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato, entro il limite massimo di € 200.000 per Sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall'Incendio o dall'esplosione o dallo scoppio o dal fumo conseguente all'Incendio del Veicolo:

- a cose di terzi quando il Veicolo non si trovi in circolazione ai sensi di legge;
- al locale condotto in locazione dell'Assicurato ed utilizzato come autorimessa.

**Collisione con animali**

La Compagnia indennizza i danni causati dalla Collisione accidentale con animale selvatico che dovesse improvvisamente occupare la sede stradale (strada pubblica) durante la marcia del Veicolo, entro il limite pari al 50% (cinquanta per cento) del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, ma fermo un Massimale pari ad euro 8.000,00 (ottomila) per Sinistro e per anno assicurativo. Sono esclusi i danni indiretti o quelli causati da manovre al fine di prevenire l'urto con l'animale selvatico, ovvero successivi all'urto con lo stesso.

**Ripristino dispositivi di sicurezza**

La Compagnia indennizza i costi sostenuti per il ripristino delle dotazioni di sicurezza (esclusivamente airbag e cinture di sicurezza) così come elencati nella fattura di riparazione del Veicolo assicurato, fermo un Massimale di euro 1.000,00 (mille) per evento e per anno assicurativo. Tale garanzia è prestata esclusivamente a seguito del verificarsi di un danno da circolazione o di altro Sinistro che abbia come conseguenza l'attivazione dei dispositivi di sicurezza. Tutti i danni non conseguenti a quanto poc'anzi stabilito sono esclusi (i.e. guasto degli impianti di sicurezza)

**Danni da roditore**

La Compagnia rimborsa i danni subiti dal Veicolo Assicurato a seguito di morsi di roditori su parti del Veicolo come flessibili, cablaggi, materiali di rivestimento e di coibentazione, ad esclusione dei danni consequenziali, con il limite di euro 2.000,00 (duemila) per Sinistro e per anno assicurativo

**Spese di immatricolazione**

La Compagnia, in caso di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico del Veicolo a seguito di Incendio con distruzione totale, Furto o Rapina senza ritrovamento del Veicolo Assicurato o Furto della sola targa, rimborsa sino alla concorrenza di € 520 le spese sostenute dall'Assicurato per l'immatricolazione o voltura di un altro Veicolo purché eseguita entro 12 mesi. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

**Rimborso premio non goduto R.C. Auto**

In caso di Furto totale del Veicolo Assicurato, indennizzabile a termini di Polizza, e mancato ritrovamento dello stesso, all'atto della liquidazione e del pagamento del danno, la Società corrisponderà all'Aderente Assicurato un indennizzo pari al Premio pagato per la Responsabilità Civile Autoveicoli, al netto delle imposte, relativo al periodo intercorrente tra la data di denuncia del Sinistro e la data di scadenza della rata pagata, previa presentazione della Polizza R.C.Auto regolarmente in corso al momento del Furto.

**Spese Custodia e Parcheggio**

La Compagnia rimborsa le spese documentate sostenute per il parcheggio o la custodia del Veicolo garantito disposti dall'Autorità in caso di ritrovamento a seguito di Furto totale o Rapina, fino alla concorrenza di euro 520,00 (cinquecentoventi) per Sinistro e per anno assicurativo. La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione del ritrovamento stesso all'Assicurato.

**Smarrimento o sottrazione chiavi**

In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema Antifurto del Veicolo, la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Aderente Assicurato:

- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
- per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'impianto Antifurto.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 500,00 (cinquecento) per Sinistro e per anno assicurativo. Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione della copia autentica della denuncia presentata alla Pubblica Autorità.

**Danni al box**

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato, entro il limite massimo di € 30.000 per Sinistro, dei danni materiali e diretti prodotti alla parte muraria del locale di sua proprietà, adibito ad autorimessa del Veicolo Assicurato e conseguenti a Incendio, esplosione o scoppio del Veicolo medesimo.

Sono esclusi i danni causati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.

**Tassa di proprietà-bollo**

La Compagnia, in caso di Furto o Rapina del Veicolo Assicurato senza ritrovamento, rimborsa al Contraente la quota di tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del Sinistro fino alla scadenza dell'annualità pagata. Il rimborso sarà effettuato previa presentazione di copia della documentazione di pagamento, sino alla concorrenza di € 250.

**Spese di dissequestro**

La Compagnia, in caso di sequestro del Veicolo da parte dell'Autorità Giudiziaria a seguito di incidente di circolazione, rimborsa, sino alla concorrenza di € 250, le spese di dissequestro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

**Spese di disinfezione e lavaggio**

La Compagnia, in caso di Furto del Veicolo e successivo ritrovamento, rimborsa, sino alla concorrenza di € 250, le spese sostenute per la disinfezione ed il lavaggio del Veicolo. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

**Garanzia Bagaglio**

In caso di Incendio, che comporti la perdita totale e definitiva del Veicolo garantito, la Compagnia rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio, fino ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento) per Sinistro e per anno assicurativo. La garanzia è valida esclusivamente per i beni di proprietà dell'Aderente Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio. Sono esclusi dalla garanzia: le pellicce, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli e valori in genere nonché apparecchi elettronici, fotografici, informatici e radio-televisivi con i relativi accessori ed infine gli oggetti aventi particolare valore artistico e di artigianato. In caso di Sinistro, l'Assicurato dovrà far constatare i danni subiti alle competenti Autorità e chiedere che venga redatto regolare verbale.

**Danni subiti da Furto di Bagagli Trasportati**

La Compagnia indennizza in caso di Furto dei bagagli (valigie, bauli e loro contenuto) trasportati sul Veicolo indicato in Polizza di proprietà del conducente o delle persone trasportate sul Veicolo stesso, i danni subiti per la perdita o danneggiamento dei bagagli stessi. Sono esclusi denaro, preziosi, carte di credito, raccolte e collezioni, oggetti di antiquariato, dispositivi elettronici, fotografici, informatici e radio-televisivi con i relativi accessori, apparecchi ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio. La garanzia è operante a condizione che i bagagli si trovino all'interno del Veicolo (ad eccezione degli sci che possono trovarsi anche all'esterno purché chiusi a chiave nei portasci di sicurezza), che il Veicolo sia debitamente chiuso a chiave e che il Furto sia avvenuto con effrazione. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 300 per Sinistro. I danni dovranno essere comprovati da denuncia presso l'Autorità Giudiziaria. La prestazione non opera in caso di Furto totale del Veicolo.

**Rimborso Spese Documenti a seguito di Sinistro**

In caso di danno e/o perdita totale indennizzabile a termini di contratto, vengono rimborsate dalla Compagnia le spese sostenute dall'Assicurato per procurarsi i documenti richiesti per la liquidazione del danno. Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione. Limite EUR 250.00

**Spese di noleggio di un Veicolo**

In caso di perdita totale del Veicolo dell'Assicurato, in conseguenza di Incendio, Furto, Rapina, eventi speciali o danni accidentali, indennizzabili a termini di contratto, vengono rimborsate dalla Compagnia le spese documentate e sostenute per il noleggio di un Veicolo di caratteristiche medie (autovettura tra i 1000cc e i 1300cc) per un periodo massimo di 10 giorni ed entro il Limite di EUR 250.00. In caso di danno parziale il periodo di riduce a 5 giorni.

**Fenomeno elettrico**

La Compagnia rimborsa le spese sostenute per i danni di fenomeno elettrico comunque verificatosi. La garanzia non opera per la fanaleria e le sue componenti, per le altre fonti di luce compresi gli indicatori direzionali, nonché per la batteria di servizio. Per tale garanzia è previsto un massimale di EUR 1,500.00.

**Collisione con Veicolo non Assicurato ma identificato**

La Compagnia indennizza l'Assicurato per i danni causati dalla Collisione accidentale con un Veicolo che risulti essere sprovvisto della regolare copertura assicurativa RCA, fermo un Massimale di euro 8.000,00 (ottomila) per Sinistro e per anno assicurativo.

La prestazione sarà operante esclusivamente in caso di Sinistro la cui responsabilità sia imputabile totalmente (i.e. 100%) alla controparte (c.d. CID/CAI attivo). Resta espressamente inteso come in tale circostanza sarà onere dell'Aderente Assicurato produrre alla Società i documenti attestanti la concretizzazione dell'evento: dati conducente, targa, modello dell'altro Veicolo, data e luogo della Collisione, verbale delle Autorità intervenute sul posto).

### SEZIONE III: NORME IN CASO DI SINISTRO

#### **ART. 3.1 – Obblighi in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve:

- a) ottemperare al disposto dell'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio";
- b) denunciare immediatamente il fatto all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri) in caso di Incendio, Furto, Rapina, Eventi socio-politici, Atti Vandalici o di Sinistro presumibilmente doloso, specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno. Qualora il Sinistro sia avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere presentata sia all'Autorità locale, sia a quella italiana.
- c) darne avviso scritto alla Compagnia entro 10 giorni dall'evento, o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando le informazioni necessarie all'apertura del Sinistro ed in particolare data, luogo, cause del Sinistro, importo approssimativo del danno, nome e domicilio di eventuali testimoni, luogo in cui il Veicolo è periziabile. Per ogni Sinistro che comporti danni al Veicolo, l'Assicurato dovrà fornire i seguenti documenti allegati alla Denuncia di Sinistro:
  - Fotografia del Veicolo danneggiato;
  - Fotocopia del Libretto di Circolazione del Veicolo;
  - Dichiarazione del chilometraggio registrato dal contachilometri del Veicolo al momento del Sinistro.
  - Inoltre: In caso di Incendio parziale o totale, copia del verbale di intervento dei Vigili del Fuoco;
  - In caso di Furto, totale o parziale, Rapina, Eventi Sociopolitici, Atti Vandalici o Sinistro presumibilmente doloso: allegare la copia della denuncia all'Autorità competente, vistata dalla stessa;
  - In caso di Evento Naturale: allegare la dichiarazione dell'organismo competente o dell'Osservatore meteorologico più vicino al luogo del Sinistro;
  - In caso di urto con altri veicoli, copia del verbale delle Forze dell'Ordine se intervenute, CID mono o doppia firma e lettera di conferma dell'apertura del sinistro in ambito RCA
  - In caso di Sinistro Kasko: allegare la fotocopia della patente di guida del conducente.
- d) A seguito del Furto totale del Veicolo è obbligatoria la consegna di tutte le chiavi in dotazione, e di tutta la documentazione in copia originale necessaria per la gestione del sinistro su richiesta della Compagnia. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

#### **ART. 3.2 – Procedura per la valutazione del danno al Veicolo**

L'ammontare del danno e la determinazione dell'indennizzo sono concordati con le seguenti modalità:

- a) Direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti;
- b) Tra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e, indipendentemente da ciò, anche dietro semplice richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al presidente del tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

#### **ART. 3.3 – Mandato dei periti**

I periti devono:

- a) Indagare su circostanze, natura, cause e modalità del Sinistro;
- b) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avrebbero potuto aggravare il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli "Obblighi" in caso di Sinistro;
- c) Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti alla voce "Determinazione dell'ammontare del danno" del presente capitolo;
- d) Procedere – se previsto dal mandato conferito al perito – alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

- e) Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'ART.3.2 punto b) "Procedura per la valutazione del danno al Veicolo", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia
- f) azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### **ART. 3.4 – Determinazione dell'ammontare del danno al Veicolo**

Per la determinazione dell'ammontare del danno, valgono i seguenti criteri.

##### **ART. 3.4.1 - Danno totale al Veicolo**

Il danno è totale quando comporta la perdita totale o la distruzione totale del Veicolo conseguente agli eventi assicurati ed il Furto o Rapina senza ritrovamento del Veicolo stesso. È considerato danno totale anche il caso in cui le spese necessarie per la riparazione delle parti danneggiate del Veicolo, comprensive dell'importo realizzabile dal relitto, risultino superiori all'80% del valore commerciale del Veicolo rilevato al momento del Sinistro, così come desumibile dal listino Infocar.

In caso di danno totale, la Compagnia riconoscerà quale indennizzo liquidabile la somma assicurata indicata nella Scheda di copertura sempreché la stessa sia stata determinata in base alle disposizioni che seguono.

In caso di Furto Totale la Compagnia indennizzerà:

- a) AUTOVETTURE NUOVE:
  - 100% del valore del veicolo assicurato così come indicato nella fattura di acquisto per i primi 36 mesi dalla data di prima immatricolazione.
  - Oltre 36 mesi, il valore commerciale indicato su Infocar.
- b) AUTOVETTURE USATE:
  - 100% del valore del veicolo assicurato così come indicato nella fattura di acquisto per i primi 12 mesi dalla data della fattura di acquisto e/o dichiarazione di vendita fatta all'ultimo acquirente – proprietario.
  - Oltre 12 mesi, il valore commerciale indicato su Infocar.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato al netto delle franchigie e/o degli scoperti indicati nella Scheda di copertura.

##### **ART. 3.4.2 - Danno parziale al Veicolo**

Il danno parziale è quando le spese necessarie per la riparazione del Veicolo risultano essere inferiori all'80% del valore commerciale del Veicolo rilevato dalla pubblicazione "Infocar" per le autovetture relativo al mese di accadimento del Veicolo. Per le autovetture, autocarri fino a 35 quintali purché rientranti nella definizione di Veicolo del presente contratto, e microcar-quadrivici, il degrado d'uso non verrà applicato nei primi 3 anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo, per tutte le parti dello stesso tranne che per gli pneumatici, per i quali il degrado d'uso si applica trascorsi i primi 12 mesi, oltre i quali si terrà conto dell'effettivo consumo del battistrada. Oltre i 3 anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo e fino a fine della vita utile dello stesso, il deprezzamento applicato sarà pari alla differenza percentuale tra il valore di listino al momento dell'acquisto e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro secondo il listino infocar (quattroruote).

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato al netto delle franchigie e/o degli scoperti indicati in Polizza

#### **ART. 3.5 – Riparazione o sostituzione delle cose rubate o danneggiate**

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'autofficina, l'Assicurato non deve provvedere ad effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, fatta eccezione per la garanzia Cristalli, purché detto consenso sia dato entro il termine di 3 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro. Dopo il termine di 3 giorni si potrà procedere alle riparazioni, a condizione che vengano prodotte fotografie del danno con targa visibile, in fase di lavorazione ed a lavori terminati e dovranno essere a disposizione dello studio peritale tutti i pezzi sostituiti.

La Compagnia ha la facoltà di richiedere l'esibizione della fattura per le riparazioni. In caso di Furto con ritrovamento, il risarcimento del danno tiene conto esclusivamente delle parti danneggiate elencate nel verbale di ritrovamento.

#### **ART. 3.6 – Recupero del Veicolo in caso di Furto**

L'Assicurato è tenuto ad informare la Compagnia non appena abbia notizia del ritrovamento del Veicolo rubato o di parti di esso. Il valore degli elementi recuperati, quantificato prima del pagamento dell'indennizzo, sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Se il Veicolo è recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato ha facoltà di rientrarne in possesso, previo rimborso alla Compagnia dell'importo corrisposto quale liquidazione del Furto del Veicolo. Se invece l'Assicurato non intende conservare la proprietà del Veicolo, egli è obbligato a dare mandato alla Compagnia affinché provveda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell'indennizzo e impegnandosi a conferirle a

questo scopo la procura necessaria alla vendita. In caso di indennizzo parziale, il ricavato sarà ripartito con l'Assicurato secondo i rispettivi interessi.

#### **ART. 3.7 – Mancato ritrovamento del Veicolo in caso di Furto**

Trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza che il Veicolo rubato sia stato trovato, per ottenere l'indennizzo, l'Assicurato deve consegnare alla Compagnia i seguenti documenti in originale: denuncia di Furto o copia autentica, tutte le chiavi e/o dispositivi di avviamento del Veicolo, la lista dei duplicati richiesti e prodotti, il certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso, carta di circolazione o se sottratta con il Veicolo certificato cronologico, procura speciale a vendere con autentica notarile intestata agli Assicuratori dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o fermo amministrativo e relativa cancellazione dal certificato di proprietà. I costi dei suddetti documenti sono a carico dell'Assicurato.

La Compagnia si riserva inoltre di richiedere, in ogni caso, il certificato di chiusa istruttoria prima di pagare l'indennizzo.

La Compagnia è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del Veicolo, consegnati dall'Assicurato, alla casa costruttrice, ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti. Si specifica inoltre che l'Assicurato è tenuto a fornire proattivamente tutti i documenti necessari richiesti dalla Compagnia, o da altro soggetto da questa incaricato, in ogni fase di gestione del Sinistro.

#### **ART. 3.8 – Esagerazione dolosa del danno**

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### **ART. 3.9 – Pagamento dell'indennizzo**

La Compagnia corrisponderà l'indennizzo all'Assicurato, al netto dello scoperto o della Franchigia minima indicata nella Polizza, non prima di 30 giorni dalla data di denuncia in caso di Furto senza ritrovamento (consegnando i documenti e le chiavi del Veicolo), oppure entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o della comunicazione della stima definitiva dell'indennizzo da parte della Compagnia o di altro soggetto da questa incaricato, sempre che non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati o ipotecari. Se è stato aperto un procedimento giudiziario sulla causa del Sinistro, il pagamento verrà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti nelle esclusioni delle rispettive sezioni.

La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione o della fornitura di parti di ricambio, unitamente alla eventuale documentazione video fotografica attestante l'esecuzione dei lavori di rimessa in pristino del Veicolo, prima di corrispondere l'indennizzo.

#### **ART. 3.10 – I.V.A. (Imposta Valore Aggiunto)**

Nella determinazione dell'ammontare del danno, si tiene conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel Valore Assicurato.

La liquidazione viene così effettuata:

- in caso di danno parziale, è compresa nell'indennizzo l'I.V.A. calcolata sull'importo della riparazione, purché venga consegnata alla Compagnia la fattura originale o copia conforme con allegata dichiarazione di non detraibilità e/o la ricevuta fiscale quietanzata della riparazione avvenuta;
- in caso di danno totale, è compresa nell'indennizzo la quota I.V.A. di competenza del Veicolo corrisposta sui canoni fino al momento dell'evento dannoso, comunque con un importo che non può essere superiore all'imposta compresa nel valore che il Veicolo aveva al momento dell'evento dannoso.

#### **ART. 3.11 – Diritto di rivalsa**

In caso di Sinistro, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia si sostituisce, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'Indennizzo pagato.

Per il solo caso di Sinistro dovuto ad Infortunio del conducente, La Compagnia rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa di cui all'art. 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell'Infortunio.

#### **ART. 3.12 – Franchigie e Scoperti**

Incendio e Furto totale: Nessuno Scoperto e/o Franchigia.

Cristalli, Furto parziale, atti vandalici eventi naturali e sociopolitici, Kasko completa: Si applicherà la Franchigia e/o Scoperto indicati sulla Scheda di Copertura.

Le Franchigie e gli Scoperti sopra specificati sono sempre validi salvo diversa specifica riportata nel Certificato di Assicurazione

## **INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI**

### ***Chi siamo***

Siamo Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito denominata "Lloyd's Europe") una Compagnia assicurativa autorizzata e disciplinata dalla Banca Nazionale del Belgio (NBB) e regolamentata dall'Autorità per i Servizi e i Mercati Finanziari (FSMA). La nostra sede legale è in Place du Champ de Mars 5, Bastion Tower, 14° piano, 1050 Bruxelles, Belgio. Il numero di società/partita IVA è BE 0682.594.839, RPR/RPM Bruxelles. LIC è una società controllata al 100% dalla Society of Lloyd's, 1 Lime Street, Londra, EC3M 3HA, Regno Unito (Society of Lloyd's).

### ***Quali sono i dati personali che trattiamo***

Raccogliamo e utilizziamo le informazioni necessarie che la riguardano per fornirle la copertura assicurativa o la copertura assicurativa di cui è beneficiario, e per rispettare i nostri obblighi legali e gli obblighi degli altri soggetti della catena assicurativa. Tali informazioni comprendono dettagli quali il suo nome, il suo indirizzo e i suoi recapiti e qualsiasi altra informazione che otteniamo su di lei in relazione alla copertura assicurativa o alla copertura di cui è beneficiario. Tali informazioni potrebbero includere speciali categorie di dati personali come, per esempio, informazioni sulla sua salute e su possibili condanne penali.

### ***Perché raccogliamo i suoi dati personali e qual è la base giuridica del trattamento***

Raccogliamo e utilizziamo i suoi dati personali per fornirle la copertura assicurativa. La base giuridica è costituita dall'adempimento del contratto con Lei in qualità di soggetto interessato e dal soddisfacimento degli obblighi di legge, tra cui gli obblighi assicurativi e fiscali.

Per il trattamento di dati personali sensibili sulla salute, la base giuridica generale è costituita dal consenso, salvo il caso in cui sussista un diritto legale a livello locale come base giuridica.

Ai fini del trattamento dei dati personali dei minori, la base giuridica è il consenso dato o approvato dal titolare della potestà genitoriale sul minore.

Possiamo inoltre trattare i suoi dati personali per la prevenzione e il rilevamento delle frodi, utilizzando come base giuridica l'interesse legittimo.

### ***Con chi condividiamo i suoi dati personali***

In base a come funziona l'Assicurazione, i suoi dati possono essere condivisi e utilizzati da diverse terze parti del settore assicurativo (all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo - SEE). Ad esempio, Assicuratori, agenti o broker assicurativi, riassicuratori, periti, subappaltatori, autorità di regolamentazione, agenzie di polizia, agenzie di prevenzione e rilevamento di frodi e crimini e banche dati assicurative obbligatorie. Divulgheremo i suoi dati personali esclusivamente in relazione alla copertura assicurativa fornita e nella misura in cui ciò sia richiesto o permesso dalla legge.

Occasionalmente potremmo aver necessità di condividere i suoi dati personali con terze parti al di fuori del SEE e adatteremo costantemente misure volte a garantire che qualsiasi trasferimento internazionale di dati sia gestito con la massima diligenza per proteggere i suoi diritti ed interessi:

Trasferiremo i suoi dati personali solo verso paesi riconosciuti in grado di fornire un livello adeguato di protezione legale o nei quali possiamo essere sicuri che siano in vigore accordi alternativi per proteggere i diritti alla privacy.

I trasferimenti a fornitori di servizi e ad altre parti terze saranno sempre tutelati da impegni contrattuali e, se opportuno, da ulteriori garanzie.

Qualsiasi richiesta di informazioni che riceveremo dalle forze dell'ordine o dalle autorità di regolamentazione sarà attentamente verificata prima di divulgare i dati personali.

### ***Durata della conservazione dei dati***

Conserviamo i suoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per fornire l'Assicurazione stipulata o per adempiere ai nostri requisiti legali o normativi.

Elimineremo o cancelleremo in modo sicuro i dati personali in assenza di un valido motivo commerciale per conservarli. In circostanze eccezionali, potremmo conservare i suoi dati personali per periodi più lunghi qualora ritenessimo che vi sia una possibilità di contenzioso, in caso di reclami o in presenza di un'altra valida ragione commerciale che richieda l'utilizzo dei dati in futuro.

### ***Dati relativi ad altre persone che ci fornite***

Qualora lei ci fornisca (o il suo agente o broker assicurativo) i dati di altre persone, deve accertarsi che la presente informativa sulla protezione dei dati sia fornita anche a loro.

***Reclami, contatti con noi e con l'ente regolatore e i suoi diritti***

Se desidera sapere come utilizziamo i suoi dati o vedere una copia della nostra informativa sulla privacy completa, ci contatti al seguente indirizzo [LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com](mailto:LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com) o consulti l'informativa sulla privacy sul sito web <https://www.lloydseurope.com> dove sono disponibili tutti i dettagli.

In relazione alle informazioni che deteniamo su di lei, gode dei seguenti diritti: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto all'obiezione, diritto alla revoca del consenso. Se desidera esercitare i suoi diritti, può contattare l'agente assicurativo o il broker assicurativo che ha stipulato la sua Assicurazione all'indirizzo:

MAG SPA  
Via Larga, 23 - 20122 Milano  
Tel . +39 02 62711711 - Fax +39 02 62711777  
Email: [uk@maglondon.com](mailto:uk@maglondon.com)

Ha il diritto di esporre un reclamo all'autorità competente per la protezione dei dati, ma la esortiamo a contattarci prima di agire in tal senso.

***Consenso***

Per il trattamento di dati personali sulla salute o genetici, e per il trattamento di dati personali di minori di età inferiore ai 16 anni, in relazione alla copertura assicurativa, l'agente assicurativo o il broker assicurativo che ha predisposto il contratto le chiederà il consenso attraverso il modulo di consenso alla protezione dei dati, ad eccezione dei paesi in cui, per il trattamento di dati personali sensibili sulla salute, nel contesto di una Polizza assicurativa, è previsto un diritto legale locale in tal senso.

Il trattamento dei dati personali dei minori sarà considerato legittimo laddove il consenso sia dato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore.

Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore per tali finalità, a condizione che questa non sia inferiore a 13 anni. Lei può liberamente esprimere il suo consenso, tuttavia, se non lo fa o se lo revoca, ciò potrebbe influire sulla nostra capacità di fornire la copertura assicurativa di cui lei beneficia e potrebbe impedirle di fornirle la copertura o di gestire le sue richieste di indennizzo.

***Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati***

Per qualsiasi domanda relativa alla protezione dei dati, alla quale il candidato ritiene che possiamo rispondere, lo stesso può contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati:

Lloyd's Insurance Company S.A.  
Bastion Tower - Place du Champ de Mars 5 - 1050 Bruxelles – Belgio  
[LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com](mailto:LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com)



## ARAG Tutela Legale

1. DIP (Documento Informativo Precontrattuale)
2. DIP Aggiuntivo
3. Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario
4. Informativa sul trattamento dei dati personali



# Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per la circolazione stradale

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo (DIP) – Aggiornamento 07/2025

Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: Polizza Collettiva ARAG Tutela Legale Circolazione Comfort per Mag Mobility Srl – Polizza n. 11075513

Di seguito sono riassunte le informazioni principali del prodotto.

## Che tipo di assicurazione è?

- di Tutela Legale per garantire i compensi dell'avvocato e del perito a difesa degli interessi dell'assicurato
- di Perdite Pecuniarie per la decurtazione dei punti o la revisione del documento di guida.

Il prodotto non copre multe, ammende, sanzioni pecuniarie e tasse.



## Che cosa è assicurato?

- ✓ Ricorso contro
  - sanzioni amministrative pecuniarie, accessorie sul documento di guida e sul veicolo (senza incidente se ricorso accolto anche in parte)
  - irregolare variazione punti documento di guida
- ✓ Ricorso per mancanza RCA/omologazione del veicolo e per mancato rispetto del documento di circolazione
- ✓ Ricorso del proprietario se diverso dal conducente per sanzioni amministrative pecuniarie o accessorie sul veicolo
- ✓ Ricorso contro le sanzioni amministrativa accessoria del documento di guida senza incidente se ricorso non è accolto
- ✓ Rimborso autoscuola
- ✓ Rimborso zero punti

La polizza prevede un massimale per sinistro e senza limite annuo di € 50.000 per le garanzie di Tutela Legale e di € 5.000 per le garanzie rimborso autoscuola e zero punti



## Che cosa non è assicurato?

- \* materia fiscale o amministrativa
- \* tumulti, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o uso di sostanze radioattive
- \* stato di calamità naturale o di allarme
- \* fatti dolosi degli assicurati
- \* fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente
- \* proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni, aeromobili o mezzi che viaggiano su tracciato vincolato o funi metalliche
- \* condanna con decisione passata in giudicato per omissione di fermata e assistenza
- \* partecipazione con mezzi a motore a competizioni o relative prove
- \* rimorchi in locazione o di proprietà del contraente che svolge attività di noleggio
- \* attività svolta dal contraente come ente pubblico o società pubblica
- \* adesione ad azioni di classe (class action)
- \* vertenze con ARAG
- \* vertenze con la contraente della polizza collettiva



## Ci sono limiti alla copertura?

! Limite extra Europa e paesi del Mediterraneo: €30.000

! Per gli assicurati coinvolti nello stesso sinistro la garanzia opera con un solo massimale diviso tra loro in parti uguali



### **Dove vale la copertura?**

| <b>Garanzie</b>                                                                                        | <b>Dove operano</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Tutela Legale                                                                                          | Mondo               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimborso autoscuola</li> <li>• Rimborso zero punti</li> </ul> | Repubblica Italiana |



### **Che obblighi ho?**

Le dichiarazioni sul rischio da assicurare devono essere veritiere, esatte e complete.  
 Durante il contratto vanno comunicati i cambiamenti che possono aggravare il rischio.  
 In caso contrario si può perdere il diritto alla copertura assicurativa e ARAG può interrompere il contratto.



### **Quando e come devo pagare?**

Per il Contraente il Premio deve essere pagato secondo i tempi previsti dalla normativa vigente.  
 Per l'Aderente il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del Modulo di adesione in via anticipata per l'intera durata indicata nel Modulo di adesione.  
 I premi devono essere pagati all'intermediario al quale è assegnata la polizza.  
 Non è previsto il frazionamento del premio.  
 Il Contraente e l'Aderente possono effettuare il pagamento del premio con i mezzi consentiti dalla normativa vigente.



### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

Per il Contraente la polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza e scade nel giorno indicato in polizza.  
 Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 anno  
 Per l'Aderente la copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di adesione, se il premio è stato pagato; se il premio non è stato pagato la copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza del Modulo di adesione. La copertura è senza tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla scadenza indicata nel Modulo di adesione.



### **Come posso disdire la polizza?**

Il contratto può essere disdetto con lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza prevista in polizza. Il Modulo di adesione è senza tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla scadenza indicata nel Modulo di adesione senza che sia necessario inviare disdetta.  
 Entro 30 giorni dalla comunicazione di archiviazione del sinistro, il contraente e ARAG possono recedere dal contratto con raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di recesso.  
 Entro 30 giorni dalla comunicazione di archiviazione del sinistro, l'aderente e ARAG possono recedere dal Modulo di adesione con raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di recesso.



# Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per la circolazione stradale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Polizza Collettiva ARAG Tutela Legale Circolazione Comfort per Mag Mobility Srl – Polizza n. 11075513

Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile Ed. 07/2025

**Scopo.** Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente e l'aderente devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**Società.** ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Platz, 1, 40472 Düsseldorf (Germania), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135. Tel.: 045 8290411. Sito internet: [www.arag.it](http://www.arag.it) - E-mail: [arag@arag.it](mailto:arag@arag.it) - PEC: [arag@pec.arag.it](mailto:arag@pec.arag.it). Iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

## INFORMAZIONI SULL'ULTIMO BILANCIO DI ARAG SE, APPROVATO PER L'ESERCIZIO 2024.

Patrimonio netto totale: € 544 milioni, calcolato con le norme e i principi contabili vigenti in Germania (HGB).

Risultato economico del periodo: € 50 milioni.

**Parte del patrimonio netto relativa a:** capitale sociale € 100 milioni e riserve patrimoniali € 394 milioni.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile nel documento "Solvency and Financial Conditions Report ARAG SE" pubblicato sul sito <https://www.arag.com/en/press/publications/>

**Indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2024: 298,1%.**

I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati col Modello Interno Parziale, approvato da BaFin.

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto



### Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali concordati con il contratto.



### Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto al DIP



### Ci sono limiti alla copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP, l'assicurazione prevede espressamente azioni di rivalsa nei confronti del contraente/assicurato per le somme che la Società abbia sostenuto o anticipato, qualora siano state recuperate dalla controparte.



### A chi è rivolto questo prodotto?

**MERCATO DI RIFERIMENTO.** Il cliente a cui è destinato il prodotto è la persona fisica maggiore di età o la persona giuridica rispettivamente con residenza o sede legale nella Repubblica Italiana, acquirente di una autovettura o di una moto presso un Dealer che accede alla piattaforma dealers di MAG Mobility, che vuole tutelarsi, nel breve e nel lungo termine, dal rischio di dover sostenere eventuali spese legali e peritali per la gestione di vertenze, in fase stragiudiziale e giudiziale relative alla circolazione stradale (ad esempio: le opposizioni a sanzioni amministrative).

Per comprendere il prodotto il cliente non ha bisogno di un livello di conoscenza specifico.

**MERCATO DI RIFERIMENTO NEGATIVO.** Il prodotto non può essere distribuito alla persona (fisica o giuridica) che non ha l'esigenza di tutelarsi per i rischi legati alla circolazione stradale.

Ad integrazione di quanto sopra, si specifica **che le seguenti esclusioni:**

- proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni, aeromobili o mezzi che viaggiano su tracciato vincolato o funi metalliche
- partecipazione con mezzi a motore a competizioni o relative prove
- rimorchi in locazione o di proprietà del contraente che svolge attività di noleggio
- attività svolta dal contraente come ente pubblico o società pubblica

comportano

- per il cliente del **mercato di riferimento** la non operatività delle garanzie di polizza
- l'inserimento nel **mercato di riferimento negativo** del cliente con prevalenti esigenze assicurative in questi ambiti



#### **Quali costi devo sostenere?**

La quota parte retrocessa dall'impresa di assicurazione all'intermediario è pari al 50% del premio imponibile

#### **COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?**

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>All'impresa assicuratrice</b>                                                                                                          | <p>I reclami vanno inviati a ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• posta ordinaria, Viale del Commercio 59, 37135 – Verona VR</li> <li>• mail, servizio.reclami@arag.it</li> </ul> <p>ARAG risponde entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p><b>Reclami sul comportamento degli intermediari e loro dipendenti e collaboratori.</b></p> <p><b>Agenti ARAG:</b> il reclamo è gestito da ARAG entro 45 giorni dal ricevimento. Il termine può essere sospeso al massimo per 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie; in questo caso il riscontro è gestito entro il termine massimo di 60 giorni.</p> <p><b>Banche e Broker:</b> il reclamo va inviato all'intermediario, che lo gestisce direttamente. Se ARAG riceve il reclamo lo invia senza ritardo all'intermediario informando contestualmente il reclamante.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>All'Autorità di vigilanza</b>                                                                                                          | <p>Se la risposta al reclamo è insoddisfacente o tardiva, si può scrivere ad IVASS (<a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>) con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• posta ordinaria, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma</li> <li>• fax, 06.42133206</li> <li>• pec, <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a></li> </ul> <p>Il modello per presentare un reclamo ad IVASS è su <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>, alla sezione "Per i consumatori – Reclami". I reclami indirizzati ad IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico</li> <li>b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato</li> <li>c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela</li> <li>d) copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito</li> <li>e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li> </ol> <p>ARAG SE ha sede legale in Germania ed opera in Italia in libertà di stabilimento ed è controllata dall'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) a cui si possono inviare i reclami.</p> |
| <b>Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Mediazione (obbligatoria)</b>                                                                                                          | Con un Organismo di Mediazione indicato su <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> del Ministero della Giustizia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Negoziazione assistita</b>                                                                                                             | Con una richiesta del proprio avvocato ad ARAG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b></p> | <p>ARAG si impegna ad evitare conflitti di interesse nell'offerta e nella gestione del contratto.<br/>Se ARAG e l'assicurato sono in disaccordo sulla gestione del sinistro possono incaricare un arbitro.</p> <p>Per le vertenze tra contraente consumatore e impresa con sede legale in altro stato CE, il reclamante domiciliato in Italia può scrivere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ad IVASS, che inoltra il reclamo all'organo estero competente per la soluzione stragiudiziale della vertenza e informa il reclamante della risposta</li> <li>• o direttamente all'organo estero competente (<a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a>) dello stato CE o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) dove ha sede l'assicuratore, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET rete di cooperazione fra organismi nazionali.</li> </ul> <p>ODR – Online Dispute Resolution: il contraente consumatore può accedere (<a href="http://ec.europa.eu/consumers/odr/">http://ec.europa.eu/consumers/odr/</a>) alla piattaforma europea di Risoluzione Online delle controversie (ODR), messa a disposizione dalla Commissione europea per la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'Unione e un professionista stabilito nell'Unione.</p> <p>Il contraente consumatore può utilizzare la piattaforma ODR per risolvere la vertenza con l'aiuto di un organismo di risoluzione delle controversie autorizzato.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**REGIME FISCALE**

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b></p> | <p>Oltre a quanto indicato nel DIP, il premio comprende l'aliquota di imposta in vigore differenziata in base alle garanzie eventualmente acquistate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12,50% del premio annuo per le garanzie del ramo tutela legale relative alla circolazione,</li> <li>• 21,25% del premio annuo per le garanzie di tutela legale relative ad ambiti diversi dalla circolazione</li> <li>• 13,50% del premio annuo per le garanzie di perdite pecuniarie</li> </ul> <p>come indicato nel Modulo di Adesione. Non sono previste dalla legge detrazioni fiscali.</p> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE E ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO**

# Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per la circolazione stradale

Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario

Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: Polizza collettiva ARAG Tutela Legale Circolazione Comfort per Mag Mobility Srl\_ Ed. 07/2025

\_Pol. n. 11075513

Contratto redatto secondo le Linee guida IVASS "Contratti Semplici e Chiari"

|                                                                                                                                               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>GLOSSARIO</b>                                                                                                                              | Pag. 1 |
|  SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?                          | Pag. 2 |
|  SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?                      | Pag. 3 |
|  SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?                    | Pag. 4 |
|  SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?                         | Pag. 4 |
|  SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?        | Pag. 4 |
|  SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?                      | Pag. 5 |
|  SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce? | Pag. 5 |
|  SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto?              | Pag. 6 |
| <b>ALLEGATO NORME DI LEGGE</b>                                                                                                                | Pag. 7 |

**ARAG:** ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

**Aderente:** persona fisica maggiore di età o giuridica rispettivamente con residenza o sede legale nelle Repubblica Italiana che aderisce alla polizza collettiva acquistando il Modulo di adesione

**Assicurato:** chi può utilizzare il contratto di assicurazione

**Contraente:** chi stipula il contratto di assicurazione

**Costituzione di parte civile:** richiesta di risarcimento danni in sede penale da parte di chi ha subito il reato

**Decisione passata in giudicato:** sentenza definitiva non più modificabile

**Documento di guida:** patente di guida, foglio rosa e carta di qualificazione del conducente CQC

**Documento di circolazione:** documento unico di circolazione, carta di circolazione e certificato di proprietà

**Esecuzione forzata:** azione forzata del creditore per riscuotere il credito (es. pignoramento dei beni)

**Fase giudiziale:** fase della vertenza davanti al giudice

**Fase stragiudiziale:** fase della vertenza per arrivare a un accordo tra le parti senza rivolgersi al giudice (es. mediazione e negoziazione assistita)

**Fatto illecito:** azione od omissione contraria alla legge, violazione di un dovere o di un obbligo imposti dalla legge

**Periodo di tolleranza:** periodo in cui operano le garanzie anche se, alla scadenza, non è stata pagata una rata di premio successiva alla prima

**Perito:** chi esegue un accertamento tecnico, perizia (es. consulente tecnico incaricato da una delle parti - CTP, o d'ufficio dal giudice - CTU)

**Premio:** somma che il contraente paga per il contratto di assicurazione

**Prescrizione:** estinzione di un diritto perché non esercitato dal titolare per il periodo indicato dalla legge

**Reati:** delitti dolosi o colposi puniti con la reclusione e/o la multa; contravvenzioni punite con l'arresto e/o l'ammenda

**Responsabilità contrattuale:** la responsabilità di chi stipula un contratto e non rispetta gli obblighi presi

**Responsabilità extracontrattuale:** la responsabilità di chi con un fatto illecito causa ad altri un danno ingiusto

**Rischio cyber:** violazione di legge o di contratto commessa con strumenti informatici o telematici che impedisce l'accesso, blocca, danneggia, distrugge sistemi o strumenti informatici o cattura o divulga i dati in essi contenuti

**Sanzione amministrativa:** sanzione per la violazione di una legge in materia amministrativa.

**Sanzione amministrativa accessoria sul documento di guida:** ritiro, sospensione o revoca del documento di guida

**Sanzione amministrativa accessoria sul veicolo:** fermo o sequestro amministrativo del veicolo, compresa l'eventuale confisca; sospensione del documento unico di circolazione, carta di circolazione o certificato di proprietà del veicolo

**Scoperto:** somma che in caso di sinistro ARAG non paga all'assicurato

**Sinistro:** evento dannoso da cui deriva la vertenza

**Spese di soccombenza:** spese legali o peritali che una parte deve versare all'altra per decisione del giudice

**Spese di giustizia:** spese come da D.P.R. n. 115/2002

**Veicolo:** mezzo definito dal Codice della Strada (in questo caso si intendono assicurate solo le autovetture e le moto)

**Vertenza:** conflitto di pretese tra assicurato e controparte oppure altro procedimento civile, penale o amministrativo



## SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?

### Art. 1.1 – SPESE GARANTITE DAL CONTRATTO

#### Tutela Legale

1. Quando avviene un sinistro coperto da questo contratto, ARAG nel rispetto di quanto indicato nel modulo di adesione garantisce:

##### i compensi

- dell'avvocato e del perito
- dell'organismo di mediazione, **se obbligatoria**, e dell'arbitro

##### le spese

- di querela **se la controparte è indagata penalmente**
- di soccombenza
- di giustizia
- per indagini svolte dall'avvocato difensore in sede penale
- per **due tentativi di esecuzione forzata**.

2. I compensi e le spese sono garantiti anche:

- per l'accertamento tecnico preventivo
- per la testimonianza o la dichiarazione come persona informata sui fatti, resa dall'assicurato **poi indagato penalmente**
- **per la costituzione di parte civile in sede penale.**

3. Per ogni grado di giudizio è garantito l'intervento di un solo avvocato.

#### Perdite Pecuniarie

Quando avviene un sinistro coperto da questo contratto, ARAG nel rispetto di quanto indicato nella scheda di polizza garantisce le spese per:

- partecipare ad un corso per il recupero dei punti decurtati dal documento di guida
- l'esame di revisione del documento di guida per la perdita totale dei punti.

### Art. 1.2 – ASSICURATI E AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

#### Soggetti:

- il proprietario
  - il locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing
  - il conducente autorizzato
  - i trasportati
- dell'autovettura o moto indicata nel Modulo di adesione.

Gli assicurati sono inoltre:

- l'aderente come persona fisica;
  - il coniuge o partner convivente dell'aderente e le persone presenti nel suo stato di famiglia
- quando, in veste di pedoni, ciclisti, trasportati, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o di monopattini, siano coinvolti in incidenti stradali.

Nel caso in cui il veicolo sia acquistato da una società/ditta, la presente estensione è prestata a favore del Legale Rappresentante.

**Veicoli:** l'autovettura, anche se a propulsione elettrica o ibrida, o moto indicata nel Modulo di adesione

#### Ambito delle garanzie

Le garanzie operano a favore dei soggetti assicurati **per sinistri connessi**:

- alla proprietà, locazione e circolazione stradale dell'autovettura o moto assicurata
- alla circolazione stradale come pedoni, ciclisti, trasportati o alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o di monopattini.

Le garanzie operano anche in caso di:

- guida sotto l'influenza dell'alcool
- competizioni di mezzi non a motore o gare ACI di pura regolarità.

Per la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti/psicotrope, **le garanzie operano solo in caso di assunzione per prescrizione medica.**

**Il veicolo deve essere omologato, usato nel rispetto del documento di circolazione e coperto, se obbligatoria, da assicurazione.**

**Il conducente, al momento del sinistro, deve essere abilitato alla guida e avere il documento di guida valido o rinnovato entro 90 giorni dal sinistro.**

**Per le vertenze tra assicurati le garanzie operano solo per l'aderente.**

L'aderente, in caso di conflitto di interessi con gli assicurati, può opporsi alla attivazione della copertura.

In ogni ambito è coperto il rischio cyber.

### Art. 1.3 – GARANZIE

**GARANZIA DI TUTELA LEGALE**

Le garanzie operano esclusivamente per le seguenti vertenze.

**1. Ricorso contro il ritiro, sospensione o revoca del documento di guida** per violazioni del codice della strada se non c'è incidente stradale. La garanzia opera anche se il ricorso non è accolto

**2. Ricorso per violazioni del codice della strada, se c'è incidente stradale, contro:**

- il pagamento di sanzioni amministrative
- il ritiro, sospensione o revoca del documento di guida
- il fermo o sequestro amministrativo del veicolo assicurato, compresa l'eventuale confisca
- la sospensione del documento unico di circolazione, della carta di circolazione o del certificato di proprietà del veicolo assicurato.

**Se non c'è incidente, la garanzia opera se il ricorso è accolto, anche in parte.**

La garanzia opera anche per ricorso contro l'irregolare variazione dei punti del documento di guida, comunicata dall'organo competente.

**3. Ricorso contro**

- il pagamento di sanzioni amministrative
  - il fermo o sequestro amministrativo del veicolo assicurato, compresa l'eventuale confisca
  - la sospensione del documento unico di circolazione, della carta di circolazione o del certificato di proprietà del veicolo assicurato
- per:**
- mancanza dell'assicurazione di responsabilità civile o dell'omologazione del veicolo
  - mancato rispetto del documento di circolazione.

La garanzia opera se il ricorso è accolto, anche in parte.

**4. Ricorso del proprietario o locatario, se diverso dal conducente, contro**

- il pagamento di sanzioni amministrative
  - il fermo o sequestro amministrativo del veicolo assicurato, compresa l'eventuale confisca
  - la sospensione del documento unico di circolazione, della carta di circolazione o del certificato di proprietà del veicolo assicurato
- per:**
- furto del veicolo, furto o clonazione della targa
  - conducente non abilitato alla guida
  - conducente con documento di guida non valido o non rinnovato entro 90 giorni dal sinistro
  - conducente che ha assunto sostanze stupefacenti/psicotrope senza prescrizione medica.

La garanzia opera se il ricorso è accolto, anche in parte.

**GARANZIA DI PERDITE PECUNIARIE**

La garanzia opera, per il rimborso delle seguenti spese, esclusivamente per le patenti italiane e se almeno una delle decurtazioni è avvenuta alla guida del veicolo assicurato.

- 1. Rimborso autoscuola:** per partecipare ad un corso per il recupero dei punti decurtati dal documento di guida
- 2. Rimborso zero punti:** per l'esame di revisione del documento di guida per la perdita totale dei punti avvenuta dopo la sottoscrizione del Modulo di adesione.

**SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?****Art. 2.1 – SPESE NON GARANTITE DAL CONTRATTO**

ARAG non garantisce:

i compensi

- stabiliti con patti di quota lite
- duplicati in presenza di un avvocato domiciliatario

le spese

- di trasferta, compresa l'indennità
- sostenute dalle parti civili costituite in causa contro l'assicurato in sede penale
- derivanti da oneri fiscali e sanzioni pecuniarie
- ripetibili dalla controparte
- non concordate con ARAG.

**Art. 2.2 – ESCLUSIONI**

Se nel contratto non è previsto diversamente, sono esclusi i sinistri conseguenti o relativi a:

- 1) materia fiscale o amministrativa
- 2) tumulti, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o uso di sostanze radioattive

- 3) stato di calamità naturale o di allarme
- 4) fatti dolosi degli assicurati
- 5) fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente
- 6) proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni, aeromobili o mezzi che viaggiano su tracciato vincolato o funi metalliche
- 7) condanna con decisione passata in giudicato per omissione di fermata e assistenza
- 8) partecipazione con mezzi a motore a competizioni o relative prove
- 9) rimorchi in locazione o di proprietà del contraente che svolge attività di noleggio
- 10) attività svolta dal contraente come ente pubblico o società pubblica
- 11) adesione ad azioni di classe (class action)
- 12) vertenze con ARAG
- 13) vertenze con la contraente della polizza collettiva.



### SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?

#### Art. 3.1 – RIPARTIZIONE DEL MASSIMALE TRA PIU' ASSICURATI COINVOLTI NELLO STESSO SINISTRO

1. Per gli assicurati coinvolti nello stesso sinistro la garanzia opera con un solo massimale diviso tra loro in parti uguali, indipendentemente da quanto ognuno ha pagato.
2. Il massimale residuo alla definizione del sinistro è diviso in parti uguali tra agli assicurati che hanno diritto al pagamento.

#### Art. 3.2 – MASSIMALE

Le garanzie operano con un massimale per sinistro senza limite annuo di:

- € 50.000 per le garanzie di Tutela Legale
- € 30.000 come limite al di fuori dell'Europa e del bacino Mediterraneo.
- € 5.000 per rimborso Autoscuola e Zero Punti.



### SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?

#### Art. 4.1 – TERRITORI DOVE OPERANO LE GARANZIE

Le garanzie operano se in questi territori avviene il sinistro e si trova l'Ufficio Giudiziario competente.

| GARANZIE              | DOVE OPERANO        |
|-----------------------|---------------------|
| • Tutela legale       | Mondo               |
| • Rimborso Autoscuola | Repubblica italiana |
| • Rimborso Zero Punti |                     |



### SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?

#### Art. 5.1 – COME DENUNCIARE UN SINISTRO

1. L'assicurato deve denunciare il sinistro ad ARAG appena ne ha conoscenza:

- rispettando il termine di prescrizione di legge
- fornendo tutti gli elementi, le prove e i documenti del sinistro
- comunicando l'esistenza di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio e fornendoli se richiesto.

In mancanza, ARAG non è responsabile per ritardi nella gestione del sinistro, o per prescrizioni o decadenze dei diritti dell'assicurato.

2. L'assicurato deve comunque denunciare il sinistro entro 24 mesi dalla cessazione del contratto o di altri successivi contratti ARAG con continuità di copertura per lo stesso rischio.

#### Esempio di denuncia di un sinistro

L'assicurato invia ad ARAG:

- descrizione e cronologia dei fatti
  - dati della controparte
  - eventuale altra documentazione (es. la copia di un contratto, di una fattura o della Constatazione Amichevole di Incidente - CAI)
- Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale*

#### Art. 5.2 – GESTIONE DEL SINISTRO E SCELTA DELL'AVVOCATO



1. ARAG quando riceve la denuncia verifica la copertura assicurativa e se le ragioni dell'assicurato sono fondate; si attiva per risolvere la vertenza in fase stragiudiziale con l'accordo delle parti, tramite personale interno qualificato o **un avvocato di propria scelta**.
  2. **La copertura assicurativa per la fase giudiziale ed eventuali impugnazioni viene valutata preventivamente da ARAG sulla base delle prove e argomentazioni che l'assicurato deve fornire**; la valutazione non è necessaria per la difesa in sede penale.
  3. Per la fase giudiziale l'assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato; **in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario**.
  4. L'avvocato e il perito ricevono l'incarico formale dall'assicurato anche per la fase stragiudiziale e operano nel suo interesse; **ARAG non è responsabile del loro operato**.
  5. **Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per il perito sono garantite solo se prima autorizzate da ARAG.**
  6. **ARAG, in esecuzione del contratto di assicurazione e valutata la congruità dell'importo richiesto, può in alternativa:**
    - **pagare il professionista**, senza avere obblighi diretti nei suoi confronti
    - **rimborsare l'assicurato** che fornisce prova del pagamento al professionista.
- Per i sinistri avvenuti fuori dall'Europa e dal Bacino del Mediterraneo, ARAG paga solo con rimborso all'assicurato.**
- 7. ARAG paga le spese garantite entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria alla definizione dell'importo dovuto.**

#### Art. 5.3 – GESTIONE DEL SINISTRO PER LE GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE

1. L'assicurato **chiede ad ARAG il rimborso** inviando:
  - copia del verbale di decurtazione del punteggio
  - cronologia del punteggio e delle decurtazioni scaricata online dal Portale dell'automobilista del Ministero dei Trasporti.
2. ARAG verifica la copertura assicurativa e rimborsa le spese sostenute quando riceve prova di **frequenza e pagamento all'autoscuola**.

#### Art. 5.4 – RESTITUZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DA ARAG

**L'assicurato deve restituire subito le somme anticipate da ARAG se rimborsate dalla controparte**

#### Art. 5.5 – DISACCORDO CON ARAG PER LA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI

1. Se ARAG e l'assicurato sono in disaccordo sulla gestione del sinistro possono in alternativa:
  - **incaricare un arbitro, di cui dividono a metà la spesa; se non c'è accordo sulla nomina l'arbitro è scelto dal presidente del tribunale competente**
  - **rivolgersi al giudice se è fallita la mediazione o altro sistema di risoluzione alternativo della controversia se previsto.**
2. In caso di conflitto di interessi con ARAG, l'assicurato può scegliere il proprio avvocato.

#### Art. 5.6 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AD ARAG

1. Il contraente e l'aderente devono:
  - **comunicare in modo completo e veritiero le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di ARAG**
  - **comunicare subito ad ARAG la dichiarazione di interdizione o inabilitazione avvenuta nei loro confronti**
  - **informare ARAG quando cambiano la residenza, la sede legale o il veicolo indicato nel Modulo di adesione**
2. **Dopo la denuncia del sinistro l'assicurato deve informare ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso, anche se rimaste immutate:**
  - **per consentire la gestione del sinistro**
  - **e per non far decorrere, dall'ultima comunicazione con ARAG, la prescrizione prevista dalla legge.**



## SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?

#### Art. 6.1 – PAGAMENTO DEL PREMIO

1. Per il contraente il premio deve essere pagato secondo i termini previsti dalla normativa vigente.
2. Per l'aderente il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del modulo di adesione in via anticipata per la sua intera durata.
3. **I premi devono essere pagati all'intermediario al quale è assegnata la polizza.**
4. È consentito qualsiasi mezzo di pagamento conforme alle vigenti norme.

#### Art. 6.2 – REGOLAZIONE DEL PREMIO

**Il premio annuo lordo di polizza è determinato in base al numero degli aderenti alla polizza collettiva comunicati dall'intermediario e riportati nelle appendici di regolazione premio.**



## SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?

#### Art. 7.1 – EFFICACIA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

1. Per il contraente la copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.
2. Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e si rinnova di un anno se, 30 giorni prima della scadenza, non è inviata disdetta con raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti.

3. Per l'Aderente la copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Adesione, se il premio è stato pagato, altrimenti è efficace dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura cessa in ogni caso alle ore 24 della data di scadenza indicata nel Modulo di adesione e non si rinnova tacitamente.

#### Art. 7.2 – QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI

Sono coperte le spese per i sinistri avvenuti da quando la copertura assicurativa è efficace.

#### Art. 7.3 – QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

- Il sinistro avviene quando si verifica l'evento dannoso da cui deriva la vertenza. In base alla natura della vertenza, l'evento dannoso è:
  - il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'assicurato
  - la violazione o presunta violazione del contratto
  - la violazione o presunta violazione della legge
  - la violazione che comporta la decurtazione o l'azzeramento dei punti per i rimborsi delle garanzie delle perdite pecuniarie.
- Se avvengono più eventi dannosi della stessa natura o tra loro collegati, sequenziali o riconducibili allo stesso contesto, il sinistro è unico ed avviene quando si verifica il primo evento dannoso, anche se sono coinvolti più soggetti.

| Esempi di avvenimento del sinistro                                                                                                                                         | Il sinistro avviene quando...                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Violazione della norma di legge:</b> all'assicurata viene contestata la violazione di una norma del Codice della Strada                                                 | è stata commessa la violazione                      |
| <b>Violazione della norma di legge:</b> il figlio del proprietario del veicolo viola il Codice della Strada guidando con la patente sospesa e il veicolo viene sequestrato | è stata commessa la violazione                      |
| <b>Garanzie di perdite pecuniarie:</b> all'assicurata vengono azzerati i punti dal documento di guida per violazione del Codice della Strada                               | è stata commessa la violazione che azzerava i punti |
| Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale                                                                                                                       |                                                     |

#### ART. 7.4 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- La residenza o sede legale del contraente e dell'aderente devono essere nella Repubblica Italiana. In caso di trasferimento del contraente in paese diverso dalla Repubblica Italiana, il contratto si risolve di diritto dalla data di trasferimento. Lo stesso vale per Modulo di adesione se l'aderente sposta la sede legale o la residenza all'estero. In caso di mancata o tardiva comunicazione del trasferimento, ARAG si riserva di chiedere al contraente il rimborso di ogni spesa eventualmente sostenuta.
- Se nei confronti del contraente è dichiarata l'interdizione o l'inabilitazione, il contratto si risolve di diritto dalla data di efficacia della dichiarazione.
- In caso di risoluzione anticipata ARAG rimborsa la parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.



## SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto?

#### Art. 8.1 – DISDETTA DEL CONTRATTO

Il contratto può essere disdetto con lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza prevista in polizza.

#### Art. 8.2 – RECESSO DAL CONTRATTO A SEGUITO DI SINISTRO

- Entro 30 giorni dalla comunicazione di archiviazione del sinistro, il contraente e ARAG possono recedere dal contratto con raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di recesso.
- Entro 30 giorni dalla comunicazione di archiviazione del sinistro, l'aderente e ARAG possono recedere dal Modulo di adesione con raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di recesso.
- ARAG rimborsa la parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.

#### Art. 8.3 – DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI ASSICURAZIONE DI DURATA POLIENNALE

- Il premio per l'adesione di durata poliennale gode di una riduzione del 5% rispetto a quello per la durata annuale. A fronte di questo sconto, l'Aderente non può recedere dal Modulo di adesione alle scadenze annuali intermedie per i primi 5 anni di durata contrattuale, trascorsi i quali avrà facoltà di recedere ad ogni scadenza annuale dando un preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità in corso.
- In caso di vendita o distruzione o furto del veicolo assicurato, sarà rimborsata all'Aderente la parte di premio pagato e non goduto relativa al periodo successivo alla perdita, al netto delle imposte.
- L'Aderente deve comunicare all'Intermediario la cessazione del rischio, fornendo relativa prova documentale, inviando una comunicazione tramite Pec all'Indirizzo: [magmobility@pecmag.it](mailto:magmobility@pecmag.it); ARAG provvederà al rimborso entro il termine di 60 gg.

## ALLEGATO NORME DI LEGGE

## Principali articoli del Codice Civile applicabili al contratto

**Art. 1341 - Condizioni generali di contratto.** Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

**Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari.** Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

**ART. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.** Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

**ART. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.** Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

**ART. 1897 - Diminuzione del rischio.** Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

**ART. 1898 - Aggravamento del rischio.** Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

**ART. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti.** L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

**ART. 1901 - Mancato pagamento del premio.** Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

**ART. 1907 - Assicurazione parziale.** Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicurato risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

**ART. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori.** Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

**ART. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore.** L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

**ART. 1965 - Nozione. (di transazione)**

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

**ART. 2952 Il comma - Prescrizione in materia di assicurazione.** ... *omissis* ... Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

## Sistemi di definizione delle controversie in fase stragiudiziale

**Arbitrato:** incarico affidato a uno o più soggetti imparziali (arbitri) per risolvere un conflitto mediante una decisione (lodo arbitrale) vincolante per le parti (artt. 806 – 840 del codice di procedura civile).

**Mediazione:** attività professionale svolta da un soggetto imparziale (Organismo di mediazione) per raggiungere un accordo tra due o più soggetti in conflitto o per formulare una proposta di risoluzione del conflitto (D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche).

**Negoziazione assistita:** accordo tramite il quale le parti in conflitto risolvono in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati (D.L. n. 132 del 12 settembre 2014 e successive modifiche).



#### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è **ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** con sede in Verona, Viale del Commercio n. 59 (di seguito Società o ARAG), che tratta i dati personali ad essa forniti per le finalità di elaborazione di **proposte di polizza**, di **gestione del contratto assicurativo** e dei **sinistri denunciati**, in esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti.

Per informazioni sulle altre finalità del trattamento, le modalità con cui sono trattati i dati personali ed i **diritti dell'interessato** è possibile consultare la nostra Informativa privacy per i contraenti pubblicata sul sito [www.arag.it](http://www.arag.it). Per qualunque informazione o richiesta in merito al trattamento dei dati personali è sempre possibile rivolgersi al DPO (Data Protection Officer) della Società all'indirizzo [servizio.privacy@arag.it](mailto:servizio.privacy@arag.it).



All. 3 – COL0279



## La Tutela Legale ARAG: molto più di una polizza.

**Professionisti sempre al tuo fianco con prodotti e servizi esclusivi**

Un team di esperti specializzati ed un network di legali e di periti sono a tua disposizione

### I vantaggi riservati gratuitamente agli assicurati

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Archivio Documenti</b> , modelli di documenti legali, da compilare e scaricare online.<br>➔ Accedi e trova il modello di cui hai bisogno                                          |
|  | <b>Guide Legali</b> , pratici vademecum per orientarsi e capire meglio le norme in vigore nell'ambito della circolazione stradale.<br>➔ Accedi e scarica la guida di cui hai bisogno |
|  | <b>Check Multa</b> , per verificare on line la possibilità di ricorrere contro una multa ricevuta per una violazione del Codice della Strada.<br>➔ Accedi per utilizzare il servizio |

**Registrati nell'Area Clienti su [www.arag.it](http://www.arag.it):** per consultare la tua posizione assicurativa, denunciare un sinistro e seguirne l'evoluzione. Ed in più, in qualità di assicurato ARAG, puoi accedere quando vuoi ai servizi a te riservati.